

Serie Ordinaria - Martedì 12 gennaio 2021



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2020 - n. XI/1474

Ordine del giorno concernente l'attività di natura legale e contenziosa in relazione ai derivati ex ASAM s.p.a. 2

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2020 - n. XI/1475

Ordine del giorno concernente lo svolgimento di concorsi pubblici in modalità on line 4

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2020 - n. XI/1477

Ordine del giorno concernente le risorse per il TPL per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate 4

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2020 - n. XI/1478

Ordine del giorno concernente la gestione impianti sportivi 5

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4163

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) - Approvazione del piano pluriennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, di concerto con la Regione Emilia-Romagna 6

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4165

Approvazione del Programma di razionalizzazione dei servizi e del progetto di riorganizzazione dell'ambito territoriale ecosistemico del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l.r.n. 28 del 17 novembre 2016 7

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4181

FNA 2019 - Esercizio 2020 - Modifiche alle d.g.r. n. XI/2720/2019 e n. XI/2862/2020 In esecuzione della pronuncia del 23 novembre 2020 del tribunale ordinario di Milano sezione lavoro (ricorso n. 6709/2020 r.g.l.) 55

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4184

Ulteriori determinazioni in merito all'esenzione D97 di cui alla d.g.r. n. XI/3326/2020, come aggiornata dalle dgr n. XI/3530/2020 e n. XI/3554/2020 57

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 5 gennaio 2021 - n. 17

Estensione del periodo di divieto di pesca del Coregone lavarello nel lago di Garda 59

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 7 gennaio 2021 - n. 33

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Scolari s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1123496 - CUP E17119000230006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali 60

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 12 gennaio 2021

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 16 dicembre 2020 - n. XI/1474

Ordine del giorno concernente l'attività di natura legale e contenziosa in relazione ai derivati ex ASAM s.p.a.

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 141 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	49
Voti contrari	n.	10
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1483 concernente l'attività di natura legale e contenziosa in relazione ai derivati ex ASAM s.p.a., nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- la Giunta regionale, con deliberazione n. XI/262 del 28 giugno 2018, avente ad oggetto «Approvazione della documentazione necessaria al subentro di Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 22/2017, nei contratti di finanziamento sottoscritti da ASAM s.p.a.», approvava il subentro, mediante cessione di contratto, della Regione Lombardia nei contratti di finanziamento e connessi contratti derivati di copertura sottoscritti da ASAM s.p.a.;
- in data 18 luglio 2018, veniva presentata una richiesta di informazioni da parte del consigliere regionale Marco Fumagalli, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dello Statuto d'Autonomia della Regione Lombardia, nonché dell'articolo 112, comma 1, del Regolamento generale del Consiglio regionale, avente ad oggetto la copia conforme all'originale della perizia legale relativa al subentro di Regione Lombardia nei contratti di finanziamento sottoscritti da ASAM s.p.a.;
- nella risposta alla richiesta di informazioni, l'Assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, evidenziava, tra l'altro, quanto segue: «Qualora dovesse risultare che nel corso della formalizzazione originaria dei contratti richiamati gli istituti di finanziamento abbiano agito in violazione di norme di legge, sarà cura dell'amministrazione agire anche contro i precedenti amministratori e consulenti di A.S.A.M. s.p.a. a propria tutela»;

premessi, inoltre, che

- con d.c.r. 30 luglio 2018, n. XI/81 è stato approvato l'ordine del giorno n. 37 - d'iniziativa dei consiglieri regionali Fumagalli, Mammì e Forte - concernente la revisione dei contratti di finanziamento e relativi derivati sottoscritti da ASAM s.p.a. di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. 262, nella cui parte dispositiva, l'ordine del giorno invitava il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente «a valutare la possibilità di affidare un incarico per la revisione dei contratti derivati di ASAM, individuando tramite apposita procedura a evidenza pubblica il soggetto a cui conferire l'incarico»;
- in data 16 ottobre 2018, su richiesta del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, la Marlingale Risk Italia s.r.l. trasmetteva un'analisi preliminare sull'efficienza e la conformità alla normativa di riferimento dei contratti derivati stipulati originariamente da A.L.E.R. Milano con Banca Agricola Mantovana s.p.a. Gruppo MPS, con Intesa San Paolo s.p.a. (già, BISS) e con Intesa San Paolo s.p.a. (già, OPI), rilevando quanto segue:

- «Il contratto concluso con Banca Agricola Mantovana s.p.a. Gruppo MPS ha generato, nel corso dell'intera sua durata, perdite in capo al Cliente quantificate in € 4.943.968,20. Ciò implica che il massimo beneficio economico a cui può potenzialmente aspirare il Cliente dall'azione di recupero ammonta ad € 4.943.968,20»;
- «Il contratto concluso con Intesa San Paolo (già, BISS) ha generato, fino a questo momento, perdite in capo

al Cliente per € 4.490.581,96. Inoltre, ad oggi, il Mark to Market del presente derivato è negativo per il Cliente per € 3.616.646,93. Ciò implica che il massimo beneficio economico a cui può potenzialmente aspirare il cliente dall'azione di recupero ammonta ad € 8.107.228,89»;

- «Il contratto concluso con Intesa San Paolo (già, OPI) ha generato, fino a questo momento, perdite in capo al Cliente per 3.823.886,48. Inoltre, ad oggi, il Mark to Market del presente derivato è negativo per il Cliente per € 1.757.573,64. Ciò implica che il massimo beneficio economico a cui può potenzialmente aspirare il cliente dall'azione di recupero ammonta ad € 5.581.460,12»;

considerato che

- la Giunta regionale ha esperito una Manifestazione d'interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 del servizio di consulenza finanziaria nell'analisi di strumenti derivati complessi, con apertura dei termini per il ricevimento degli inviti a partire dal 26/ giugno 2019, ore 12:00 e scadenza il 16 luglio 2019, ore 12:00; con durata del contratto pari a 14 mesi e per un importo a base di gara pari ad una base d'asta di euro 220.300,00 (IVA esclusa);
- a seguito di specifica interpellanza del consigliere regionale Marco Fumagalli (ITL 5011) si è proceduto ad affidare tramite regolare procedura di incarico (dec. n. 18489 del 17 dicembre 2019) per la verifica della rispondenza dei contratti derivati stipulati alla normativa in vigore in tema di trasparenza;
- sull'esito della procedura, in merito alla quale risulta che la Manifestazione di interesse sia stata aggiudicata allo Studio legale Gaudiello Domenico il quale si è poi avvalso di Phinance Partners s.p.a. e Calipso s.p.a. per la parte finanziaria, si attendono di conoscere le definitive elaborazioni dei consulenti incaricati;

verificato che

- con la recente sentenza n. 8770/2020 le Sezioni Unite, chiamate ad esprimersi con particolare riferimento a dei contratti di Interest Rate Swap (IRS) conclusi da un Ente Locale, hanno allargato lo spettro di indagine ed enunciato dei principi generali in tema di validità dei contratti derivati, destinati ad avere un notevole impatto sui contenziosi in essere e quelli futuri, non solo degli Enti Locali e non solo;
- l'Interest Rate Swap è un contratto aleatorio non standardizzato e non destinato alla circolazione come gli altri derivati; gli aspetti sono costruiti dalle parti e il contenuto non è eteroregolamentato; e soprattutto in essi la banca assume tendenzialmente la veste di controparte del proprio cliente;
- la banca, in definitiva, in questo genere di contratti è allo stesso tempo consulente e controparte del proprio cliente, quindi in situazione di imminente conflitto di interessi;
- l'IRS è un contratto atipico, quindi per la sua validità è assoggettato al controllo di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 Codice civile;

Per le Sezioni Unite l'Interest Rate Swap è una «scommessa finanziaria differenziale» e come tale persegue interessi meritevoli di tutela sotto il profilo causale ex art. 1322 c.c. solo e nella misura in cui si traduca, per entrambe le parti, in una «scommessa razionale», perché il legislatore autorizza questo tipo di scommesse sul presupposto dell'utilità sociale delle stesse;

considerato, infine, che

Approssimandosi la data di scadenza naturale dei contratti:

OPERAZIONE	CONTROPARTE	NOZIONALE	DATA STIPULA	DATA SCADENZA FINALE
IRS XXXXXXXX	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	€ 42.508.985,40	---	31/12/2021
IRS 4750SWP/2072	Banca Popolare di Milano S.p.A.	€ 30.000.000	06/09/2011	31/12/2021
IRS 35438 901	MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	€ 20.000.000	06/09/2011	31/12/2021

Occorre urgentemente verificare come poter intervenire per porre rimedio alle supposte indebite pagamenti da parte di Regione ed ASAM nei confronti delle Banche: Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Banca Popolare di Milano s.p.a. e MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.;

rilevato, infine, che

- anche qualora ASAM fosse stata resa edotta ai sensi della vigente normativa di cui alla direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE meglio conosciuta anche come direttiva MiFID, della stessa non pare essere stata edotta la Regione Lom-

- bardia in sede di subentro dei contratti ad ASAM come del resto si evince dalla documentazione allegata alla delibera di Giunta regionale XI/262 del 28 giugno 2018 «approvazione della documentazione necessaria al subentro di Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 22/2017, nei contratti di finanziamento sottoscritti da ASAM s.p.a.» ove non vi è alcuna menzione dei costi impliciti od occulti dei contratti in cui Regione subentrava che sarebbero stati resi evidenti esclusivamente dopo l'analisi preliminare svolta dal Movimento 5 Stelle ad opera del Consigliere regionale Marco Fumagalli;
- nelle premesse della suddetta delibera si evince quanto segue:

preso atto che, in attuazione del punto n. 2, Regione Lombardia ha attivato un'apposita procedura per l'individuazione di un esperto per un «Supporto giuridico specialistico in materia di finanza pubblica»;

visto il decreto n. 5055 del 10 aprile 2018 con il quale l'incarico per il servizio sopra richiamato è stato affidato all'Avv. to Domenico Gaudiello di Roma;

preso atto che l'Avv. Gaudiello ha:

- regolarmente fornito il supporto richiesto che, con PEC A1.2018.72637 dello scorso 8 maggio è stato trasmesso alle controparti bancarie;
- trasmesso, in data 20 giugno u.s. un addendum al parere richiesto dagli istituti di credito controparti ed a questi ultimi inviato tramite e-mail;

preso atto, tra l'altro, che dal parere si evince:

- la legittimità di Regione Lombardia nel subentrare nei contratti di finanziamento sottoscritti da ASAM s.p.a. ed in particolare in relazione ai contratti in derivati sottoscritti da ASAM senza che questo si configuri come una violazione dell'art. 62 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (il d.l. 112/2008), convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (la Legge 133), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 572, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la Legge 147);
- la possibilità di inquadrare il subentro nella forma tecnica della cessione di contratto;
- sono stati conferiti tutti i poteri al Direttore Centrale pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione della Presidenza al fine della sottoscrizione della più opportuna documentazione contrattuale per pervenire al subentro e alla cessione dei contratti di finanziamento precedentemente sottoscritti da ASAM s.p.a. con le Banche Finanziatrici e dei relativi connessi contratti derivati in favore della Regione Lombardia;

considerato che

la cessione di contratto risulta più vantaggiosa dell'accollo in quanto Regione Lombardia potrebbe beneficiare, in base all'andamento dei parametri di mercato, di eventuali differenziali;

- l'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali» reca:
 1. ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza;
 2. il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni;

3. restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
- 3bis. all'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate»;

assunto che

- l'esperienza dell'incarico, di cui alla gara FEC 67/2019 - Manifestazione d'interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 del servizio di consulenza finanziaria nell'analisi di strumenti derivati complessi, ha confermato che il flusso di cassa generato dai derivati dalla loro stipula ad oggi si aggira intorno ad una cifra di almeno 17.000.000 di euro circa, che qualora venisse dichiarata la nullità del contratto potrebbero essere oggetto di restituzione a seguito di provvedimento giudiziario;
 - qualora si assuma come periodo di riferimento per la restituzione dei costi impliciti esclusivamente il periodo di vigenza dei derivati a seguito del subentro di Regione Lombardia, la somma oggetto di contestazione potrebbe aggirarsi solamente ad alcune centinaia di migliaia di euro;
 - i finanziamenti di cui ai contratti derivati furono contratti per la compravendita del 15 per cento delle azioni della Milano Milano-Serravalle dal gruppo Gavio della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. da parte della Provincia di Milano, procedura che si è conclusa con la condanna da parte della Corte dei Conti in appello di Filippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano e di altri 11 a risarcire 44,5 milioni di euro;
- impegna il Presidente e la Giunta regionale
- a valutare di intraprendere un contenzioso legale contro le banche per ottenere la nullità dei contratti derivati e la restituzione di 17 milioni di euro di costi impliciti a far data dall'inizio di validità dei contratti;
 - a procedere previo parere della Corte dei Conti o in alternativa a primario studio legale, con un atto transattivo nei confronti delle banche sopra citate al fine di ricevere un adeguato ristoro rispetto alle somme versate in costanza di contratto e in relazione ai costi impliciti che sono stati sostenuti.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 12 gennaio 2021

D.c.r. 16 dicembre 2020 - n. XI/1475
Ordine del giorno concernente lo svolgimento di concorsi pubblici in modalità on line

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista il progetto di legge n. 141 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1777 concernente lo svolgimento di concorsi pubblici in modalità on line, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

- la pandemia in corso ha determinato il rinvio dei concorsi pubblici, anche in Lombardia, in un momento in cui rinforzare il personale della pubblica amministrazione appare invece cruciale per garantire un servizio il più possibile efficiente ai cittadini;
- le università svolgono sia prove scritte sia prove orali ormai da alcuni mesi, financo all'esame di laurea, servendosi di accorgimenti specifici - utilizzo di piattaforme che escludono il pc da ogni altro tipo di navigazione durante l'esame, monitoraggio a più telecamere attraverso l'ausilio incrociato di webcam e cellulare del candidato in posizioni diverse nella stanza, microfoni sempre aperti durante la prova, riduzione drastica dei tempi della prova, etc. - che permettono lo svolgimento in sicurezza delle prove;

considerato che

- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 9 dicembre 2020 della Regione Toscana, dispone che le amministrazioni pubbliche della regione possono:
 - a. completare le prove concorsuali in svolgimento in Toscana ricorrendo a prove orali con modalità digitali a distanza, anche se iniziate in presenza e non previste nei bandi;
 - b. consentire, in tutte le fasi concorsuali ammesse, la partecipazione con modalità digitali a distanza ai componenti delle commissioni di concorso, ivi compresi i segretari;
 - c. consentire lo svolgimento a distanza di tutti i colloqui previsti all'interno di prove selettive non concorsuali anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicati;
 - d. consentire lo svolgimento in presenza solo delle prove pratiche per le quali non è prevista la produzione in aula di elaborati scritti, come, a titolo di esempio, prove di idoneità per il personale ausiliario della scuola, per gli operai, per gli autisti. In questo caso è consentito lo spostamento dei partecipanti al concorso e dei componenti delle commissioni. Tali spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica;

invita la Giunta regionale

a consentire, compatibilmente con la normativa nazionale, lo svolgimento delle prove concorsuali per le amministrazioni pubbliche della Lombardia con idonee modalità digitali a distanza, in modo totale o parziale dalla prova preselettiva a quella orale in base all'evolversi della situazione pandemica e alla tipologia di concorso, e a mettere a disposizione tale organizzazione delle amministrazioni pubbliche lombarde che ne facciano richiesta.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

D.c.r. 16 dicembre 2020 - n. XI/1477
Ordine del giorno concernente le risorse per il TPL per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista il progetto di legge n. 142 «Legge di stabilità 2021-2023»; a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	63
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1567 concernente le risorse per il TPL per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 6/2012 «Disciplina nel settore dei trasporti» ed in particolare gli articoli n. 60 «Costituzione delle agenzie per il Trasporto pubblico locale e relative competenze», n. 65 «Norme transitorie» comma 4;

ricordato che

- l'articolo 1, comma 6, della l.r. 42/2017 dispone che «per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 a favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa»;
- l'articolo 4, comma 17, della legge regionale 15/2019 ha confermato tale importo anche per l'esercizio finanziario 2019;
- il comma 11 dell'articolo 2 della l.r.24/2019 «Legge di stabilità 2020 - 2022» ha stabilito tale importo per ciascuno anno del triennio 2020-2022;

rilevato che

- riconoscendo l'importanza di tali stanziamenti, il progetto di legge n. 142 «Legge di stabilità 2021-2023» interviene sulla l.r. n. 24/2019 estendendo anche al biennio 2023/2024 i fondi pari a 5 M€ annui a favore delle Agenzie TPL per lo sviluppo e il mantenimento dei servizi di TPL nelle aree montane e nelle aree meno densamente popolate, che rischierebbero di rimanere isolate in quanto non raggiungibili con adeguati servizi di trasporto pubblico locale (ad esempio per raggiungere i plessi scolastici e i collegamenti con i servizi ferroviari);

considerato che

- a causa della crisi sanitaria in atto, il settore del trasporto pubblico locale vive una situazione di forte difficoltà a causa del calo della domanda, conseguenza delle misure restrittive alla mobilità introdotte a livello regionale e nazionale, e per la minor propensione all'uso dei mezzi pubblici da parte dei cittadini;
- gli impatti della crisi sanitaria avranno ricadute nel medio e lungo termine sui modelli organizzativi della mobilità e sulla sostenibilità dei trasporti che potrebbero tradursi in riduzione dei servizi che avrebbero conseguenze fortemente negative soprattutto negli ambiti territoriali a domanda debole la cui utenza prevalente è costituita da studenti e lavoratori pendolari;

individuato

strategico mettere in atto tutte le azioni per scongiurare riduzioni dei servizi di trasporto pubblico nei contesti geografici svantaggiati;

impegna la Giunta regionale e

l'Assessore al bilancio, finanza e semplificazione

compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in considerazione delle conseguenze sul medio termine che l'emergenza sanitaria determinerà sul TPL che, per effetto delle minori risorse disponibili, potrebbero comportare una riduzione dei servizi in particolare in ambiti territoriali svantaggiati, a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per rendere stabili, oltre l'esercizio fi-

nanziario 2024, le risorse trasferite alle agenzie TPL per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

D.c.r. 16 dicembre 2020 - n. XI/1478
Ordine del giorno concernente la gestione impianti sportivi

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista il progetto di legge n. 142 «Legge di stabilità 2021-2023»;
a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	63
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1596 concernente la gestione impianti sportivi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- alla Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo (come da art. 7, l.r. 26/2014) nel maggio 2020 risultano censiti in Lombardia:
 - n. 12.930 impianti sportivi (per 40.284 spazi di attività), dei quali 718 risultano non funzionanti o parzialmente funzionanti;
 - circa il 70% degli impianti sportivi (n. 8.834) risulta di proprietà pubblica, contro i 4.096 impianti sportivi di proprietà privata;
 - oltre il 70% degli impianti sportivi di proprietà pubblica (6.187) risulta a gestione pubblica, contro i 2.647 impianti a gestione privata o mista;
- la Giunta nel 2020 ha implementato le risorse a disposizione del bando per l'impiantistica sportiva portandole a 9.500.000 di euro come misura finalizzata a rilanciare gli impianti sportivi pubblici di uso pubblico in Lombardia, per una maggiore fruibilità, attrattività e sostenibilità gestionale nel tempo;

considerato che

- una politica pubblica dello sport ha come obiettivo quello di valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo, affinché lo sport sia per tutti e di tutti, diritto civico con una forte valenza inclusiva e una riconosciuta attitudine sociale, rivolto a ogni segmento della cittadinanza, sia esso formato da giovani, anziani o persone diversamente abili;
- la gestione degli impianti sportivi è diventata dirimente per la loro sussistenza e pone gli enti locali di fronte all'evidente discrasia, complicata dalla carenza di risorse, tra un principio di sussidiarietà (tutela delle realtà locali, del radicamento territoriale, delle esperienze consolidate) e un principio di mercato (piena concorrenzialità, gestione economico-imprenditoriale);

visto che

- la recente sentenza della Corte di Cassazione 131/2020 afferma che tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore, si può instaurare un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico e il privato sociale;

invita la Giunta regionale

a operare all'interno della legge di stabilità al fine di

- instaurare un Protocollo con ANCI Lombardia per avviare una progettazione strategica sperimentale in dodici comuni e impianti tipo di concerto con gli enti di promozione sportiva per la gestione di impianti sportivi come beni comuni:

- che sviluppi le potenzialità di un gestore con dinamicità imprenditoriale moderata in grado di coinvolgere la cittadinanza,
 - che prototipi i balance gestionali per definire un regolamento regionale di suddivisione degli oneri,
 - che promuova una progettazione tesa alla sostenibilità ecologica e ambientale degli impianti volta anche alla riduzione dei consumi;
- avviare processi di formazione rivolti sia agli enti locali sia agli enti di terzo settore per promuovere nuovi soggetti gestori, una volta concluso il percorso pilota.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 12 gennaio 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4163
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) - Approvazione del piano pluriennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, di concerto con la Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la funzione di Vigilanza e controllo sugli organi e sull'attività dell'IZSLER sono esercitate d'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna, per quanto di competenza delle Regioni stesse;

Vista la Legge Regionale 24 luglio 2014, n. 22 recante «Ratifica dell'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER)»;

Rilevato che l'articolo 12, comma 2 della sunnominata legge prevede che entro dieci giorni dalla data della loro adozione le deliberazioni inerenti:

- lo statuto e le relative modifiche;
- l'atto di organizzazione aziendale, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale;
- il piano pluriennale delle attività e degli investimenti;
- il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio;
- il tariffario delle prestazioni erogate a titolo oneroso;

sono trasmesse contemporaneamente alla Giunta regionale della Lombardia e alla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio della funzione di controllo. Le medesime deliberazioni acquistano efficacia se approvate dalla Giunta regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, nel termine di quaranta giorni dal loro ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l'interruzione del medesimo termine;

Preso atto che l'IZSLER ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IZSLER n. 11 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto «Approvazione del piano pluriennale dei fabbisogni di personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» per il triennio 2020-2022», ai sensi del sopra richiamato art. 12, comma 2, dell'Intesa ed acquisita agli atti dell'istruttoria con la nota protocollo G1.2020.0032144 del 24 settembre 2020;

Acquisiti agli atti dell'istruttoria, relativamente all'approvazione della già menzionata deliberazione del C.D.A. IZSLER n. 11/2020:

- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- il parere favorevole espresso dalla U.O. «Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario» competente struttura della DG Welfare;
- il concerto espresso dalla Giunta dell'Emilia-Romagna con d.g.r. n. 1424 del 26 ottobre 2020 con all'oggetto «Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Espressione del concerto sul Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022»;

Vagliato che il Piano pluriennale dei fabbisogni di personale dell'IZSLER è stato redatto in conformità al vigente ordinamento programmatico, finanziario, organizzativo e del personale afferente alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto di approvare, alla luce del concerto espresso dalla Giunta dell'Emilia-Romagna e dei pareri espressi dalle competenti strutture richiamati in narrativa, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IZSLER n. 11 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto «Approvazione del piano pluriennale dei fabbisogni di personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» per il triennio 2020-2022»;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, recante «Programma Re-

gionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici dell'XI Legislatura;

- la d.g.r. n. 2796 del 31 gennaio 2020 recante «Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022», che ha definito gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, alla luce del concerto espresso dalla Giunta dell'Emilia-Romagna e dei pareri espressi dalle competenti strutture richiamati in narrativa, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IZSLER n. 11 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto «Approvazione del piano pluriennale dei fabbisogni di personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» per il triennio 2020-2022»;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale dell'IZSLER per l'adozione degli atti di competenza e per conoscenza alla Direzione Generale «Cura della Persona, Salute e Welfare» della Regione Emilia-Romagna;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia, anche al fine di adempiere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e divulgazione delle informazioni della Pubblica Amministrazione.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4165
Approvazione del Programma di razionalizzazione dei servizi e del progetto di riorganizzazione dell'ambito territoriale ecosistemico del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l.r. n. 28 del 17 novembre 2016

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi»;
- la legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio»;

Dato atto che con l'approvazione della l.r. n. 28/2016 Regione Lombardia ha inteso avviare un processo di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio (24 Parchi, 67 Riserve, 33 Monumenti Naturali, 245 siti Rete Natura 2000 e 101 PLIS), finalizzato a conferire maggiore efficienza al sistema, aggregando i gestori e integrando gli strumenti di pianificazione e gestione in ambiti territoriali ecosistemici (A.T.E.), consolidando la conservazione ambientale e potenziando l'efficacia della governance;

Viste:

- la d.g.r. n. 6204 del 8 febbraio 2017 «Approvazione Linee guida per la predisposizione della proposta di Ambiti Territoriali Ecosistemici ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 28/2016» (a seguito di parere della Commissione Consiliare);
- la d.g.r. n. 6735 del 19 giugno 2017 «Riconoscimento dell'autonomia gestionale dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ai sensi dell'art. 5 della l.r. 28/2016», successivamente integrata con la d.g.r. n. 7357 del 13 novembre 2017;
- la d.g.r. n. 1124 del 28 dicembre 2018 «Individuazione degli Ambiti Territoriali Ecosistemici e dei parametri gestionali, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l.r. 28/2016» (a seguito di parere della Commissione Consiliare), successivamente modificata con d.g.r. n. 1870 del 9 luglio 2019;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 28/2016:

- *comma 6* - gli enti gestori dei parchi regionali dovevano trasmettere, entro il 30 settembre 2019, una proposta di programma di razionalizzazione dei servizi coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici tenendo conto dei parametri gestionali di cui al comma 5 e una proposta di progetto di riorganizzazione;
- *comma 7* - la proposta di progetto di riorganizzazione doveva indicare, per ciascun ambito, ove ricorressero i casi di cui all'art. 13, comma 3, della l.r. 86/83 e all'art. 4, comma 2, della l.r. 28/16, i PLIS riconosciuti con autonomia gestionale di cui alle d.g.r. n. 6735/2017 e n. 7357/2017, le riserve naturali «della Rocca, del Sasso e parco lacuale» e di cui al comma 5, della l.r. n. 12 del 4 agosto 2011 e i monumenti naturali di cui all'art. 4 della l.r. 86/83 con dimensione inferiori a 500 ettari e gestiti da enti locali;
- *comma 10* - nei casi previsti di integrazione nei parchi delle riserve e dei monumenti naturali, gli enti gestori dovevano stipulare una o più convenzioni con l'ente gestore del parco di riferimento, per regolare la gestione dell'area protetta fino alla conclusione del percorso legislativo di modifica dei confini e dell'ente gestore;

Dato atto, altresì, che:

- come previsto dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. 28/2016, i siti di Rete Natura 2000 sono gestiti dal parco di riferimento di ciascun A.T.E. e che a tale fine gli enti gestori dei siti dovevano effettuare una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi alla gestione e concordare con il parco di riferimento le modalità di subentro;
- ai sensi del comma 3, dell'art. 5, della l.r. 28/2016 il PLIS a cui la Giunta regionale non ha riconosciuto l'autonomia gestionale può partecipare ai processi di aggregazione, oppure, entro il 31 luglio 2019 doveva affidare all'ente gestore del parco di riferimento, tramite apposita convenzione, l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali

e amministrative del PLIS;

Considerato che, come stabilito dal comma 8 dell'art. 3 della l.r. 28/2016, la Giunta regionale a seguito del ricevimento delle proposte di programma di razionalizzazione dei servizi e di progetto di riorganizzazione, entro sei mesi dal ricevimento, ne verifica la coerenza e procede alla relativa approvazione con le finalità di cui all'art. 1 della l.r. 28/2016;

Preso atto che:

- il Parco dei Colli di Bergamo ha inoltrato ai sensi del comma 6, art. 3 della l.r. n. 28/2016, alla Giunta Regionale in data 30 settembre 2019 prot. M1.2019.0087346, la proposta di Progetto di riorganizzazione e di Programma di razionalizzazione dei servizi, approvati con deliberazione della Comunità del Parco n. 11 del 26 settembre 2019;
- in data 23 marzo 2020 con nota prot. MI.2020.0064807 la competente Unità Organizzativa ha richiesto integrazioni della suddetta proposta, riguardanti il Programma di razionalizzazione dei servizi in quanto nel programma non erano evidenziati e quantificati i vantaggi, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, conseguibili con la sua attuazione e le convenzioni con la C.M. Valle Imagna e i PLIS Naturalserio, Monte Canto e Bedesco, Agricolo Ecologico Madonna dei Campi e Basso corso del fiume Brembo, non erano sottoscritte;
- il Parco dei Colli di Bergamo con nota protocollo n. 0001915 del 10 luglio 2020, ha trasmesso un documento integrativo del programma di razionalizzazione dei servizi e le convenzioni perfezionate e sottoscritte dagli enti gestori del Monumento Naturale Valle del Brunone e dei cinque PLIS ricadenti nell'ATE;
- in data 10 agosto 2020 con nota prot. M1.2020.0085526 la competente Unità Organizzativa ha richiesto al Parco di integrare il programma di razionalizzazione dei servizi dando evidenza del costo dei servizi e delle risorse finanziarie e di personale che tutti gli enti coinvolti stanno utilizzando attualmente per la gestione del Monumento Naturale e dei PLIS e di come tali risorse, verranno utilizzate dal Parco dei Colli di Bergamo per la gestione dei servizi dell'ATE;
- il Parco con nota protocollo n. 002541 del 22 settembre 2020 ha inviato un completamento del programma di razionalizzazione dei servizi che evidenzia gli aspetti finanziari connessi alla proposta, tenendo conto delle convenzioni sottoscritte;

Dato atto che per procedere all'approvazione dei progetti di riorganizzazione e dei programmi di razionalizzazione dei servizi, la Giunta regionale oltre alla verifica di coerenza con le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 28/2016, verifica che:

- il programma di razionalizzazione dei servizi promuova l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, considerati i parametri gestionali;
- il progetto di riorganizzazione contenga:
 - la proposta di integrazione tra parchi e riserve e monumenti naturali e la sottoscrizione delle relative convenzioni;
 - l'eventuale presenza dei casi di cui al comma 7 dell'art. 3, della l.r. 28/2016;
 - la ricognizione effettuata dagli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 di tutti i rapporti attivi e passivi connessi alla gestione e la definizione delle modalità di subentro dell'ente gestore del parco di riferimento;
 - le convenzioni con i PLIS che non hanno ottenuto l'autonomia gestionale da parte della Giunta regionale, ai sensi del comma 3, dell'art. 5, della l.r. 28/2016;

Dato atto che la competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, al fine di svolgere le suddette verifiche e garantire omogeneità alla valutazione dei progetti ha predisposto una «Scheda istruttoria», così articolata:

1. Ricognizione delle Aree Protette e delle altre forme di tutela presenti nell'ATE;
2. Ricognizione dei Parametri gestionali relativi alla conservazione della biodiversità, alla fruizione delle attività e finanziari;
3. Programma di razionalizzazione dei servizi con la definizione delle funzioni da esercitare in forma associata;

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 12 gennaio 2021

4. Progetto di riorganizzazione dell'A.T.E. contenente la proposta di integrazione nel parco delle riserve e dei monumenti naturali e l'elenco delle relative convenzioni sottoscritte;
5. Coerenza del programma di razionalizzazione dei servizi e del progetto di riorganizzazione con le finalità di cui all'art. 1 della l.r. 28/2016;
6. Esiti dell'istruttoria;

Preso atto dei contenuti della «Scheda Istruttoria del Progetto di riorganizzazione e del Programma di razionalizzazione dei servizi dell'Ambito Territoriale Ecosistemico del Parco dei Colli di Bergamo», predisposta in data 30 novembre 2020 dai competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi;

Rilevato che:

- le aree protette e le altre forme di tutela ricomprese nell'ATE del Parco dei Colli di Bergamo e puntualmente censite nel Progetto con l'indicazione dell'attuale ente gestore, sono le seguenti:

Riserve Naturali

- RN valpredina - Ente gestore: W.W.F. Italia Onlus;
- *Monumenti Naturali*
- MN valle del Brunone - Ente gestore: Comunità Montana Valle Imagna,

Siti Rete Natura 2000 - Zone speciali di conservazione (ZSC)

- ZSC IT2060011- CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO- Ente gestore: Parco dei Colli di Bergamo;
- ZSC IT2060012- BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA - Ente gestore: Parco dei Colli di Bergamo;
- ZSC IT2060016- VALPREDINA E MISMA - Ente gestore: W.W.F. Italia Onlus;

Parchi locali di interesse sovracomunale con autonomia gestionale (d.g.r.n. 6735/17)

- PLIS del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli - Ente gestore: Comune di Carobbio degli Angeli; (capofila);
- PLIS Valli d'Argon - Ente gestore: Comune di San Paolo d'Argon (autonomia gestionale);

Parchi locali di interesse sovracomunale senza autonomia gestionale

- PLIS del Monte Bastia e del Roccolo - Ente gestore: Comune di Villa di Serio (capofila);
- PLIS del Monte Canto e Bedesco - Ente gestore: Comune di Carvico (capofila);
- PLIS Naturalserio - Ente gestore: Comune di Pradalunga (capofila);
- PLIS Agricolo Ecologico Madonna dei campi - Ente gestore: Comune di Bergamo e Stezzano (procedura di aggregazione con il Parco dei Colli in corso);
- PLIS Basso Corso del Fiume Brembo - Ente gestore: Comune di Osio Sotto (capofila);
- che nel Progetto sono riportati i dati relativi ai parametri gestionali d'ambito di conservazione della biodiversità, di fruizione e attività e finanziari, così come indicati nella d.g.r. 1124/2019 e utili per la redazione del programma di razionalizzazione dei servizi;
- che nel Programma di razionalizzazione dei servizi sono individuate le funzioni e le attività da svolgere in forma associata prefigurando scenari e obiettivi di miglioramento dei servizi da conseguire gradualmente nel tempo, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili;

Preso atto che il Progetto di riorganizzazione dell'A.T.E. del Parco dei Colli di Bergamo:

- non contiene la proposta di aggregazione volontaria tra parchi di cui al comma 6, dell'art. 3 della l.r. 28/2016 in quanto nell'A.T.E. è presente un solo parco regionale;
- indica, ai sensi del comma 7, art. 3 della l.r. 28/2016, la presenza della Riserva Naturale Valpredina e della ZSC IT2060016- VALPREDINA E MISMA, che continueranno ad essere gestite dal W.W.F. Italia Onlus, secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/83;
- individua i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli e delle Valli d'Argon, che hanno ottenuto dalla Giunta regionale con

d.g.r.n. 6735/2017 e n. 7357/2017, l'autonomia gestionale e per i quali non si è reso necessario sottoscrivere le convenzioni di cui al comma 3, art. 5 della l.r. 28/2016;

Accertato che nel Progetto di riorganizzazione dell'A.T.E. del Parco dei Colli di Bergamo, si propone:

- l'integrazione nel parco del Monumento Naturale Valle del Brunone gestito dalla Comunità Montana Valle Imagna con la quale il Parco, ha stipulato una convenzione con i contenuti di cui all'art. 3, comma 10, della l.r. 28/2016;
- la gestione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale che ai sensi dell'art. 5 della l.r. 28/2016, non hanno ottenuto l'autonomia gestionale:
 - PLIS del Monte Bastia e del Roccolo;
 - PLIS del Monte Canto e Bedesco;
 - PLIS Naturalserio;
 - PLIS Agricolo Ecologico Madonna dei campi;
 - PLIS Basso Corso del Fiume Brembo;

Rilevato che il Progetto di riorganizzazione prevede che il parco dei Colli di Bergamo e la Comunità Montana Valle Imagna, ente gestore del Monumento Naturale Valle del Brunone, nelle more della definizione del percorso di integrazione e in prospettiva del medesimo, avvii azioni finalizzate ad una progressiva condivisione degli aspetti conoscitivi nonché iniziative ed attività connesse alla gestione ed all'educazione ambientale;

Atteso che il Progetto di riorganizzazione presentato dal Parco dei Colli di Bergamo il 30 settembre 2019 prot. reg. M1.2019.0087346, nel capitolo 3.4 «Progetto di Riorganizzazione: criticità e potenzialità», ipotizza in via del tutto preliminare, uno scenario in cui si prefigura la necessità di assumere due figure professionali e un aumento del 10% delle spese di gestione del parco, per lo svolgimento delle funzioni derivanti dall'applicazione della l.r. 28/2016, senza una quantificazione dettagliata dei costi per servizio;

Considerato che:

- i PLIS che non hanno ottenuto l'autonomia gestionale, ai sensi del c. 3, art. 5 della l.r. 28/2016, devono affidare all'ente gestore del parco di riferimento l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni operative gestionali e amministrative dei PLIS e conseguentemente, il Parco deve erogare i servizi proporzionalmente alle risorse finanziarie messe a disposizione dei Comuni dei PLIS;
- l'integrazione con il Monumento Naturale Valle del Brunone comporta dei costi per il Parco che vengono ampiamente coperti dall'attuale contributo regionale per sostenere le spese di funzionamento dei monumenti naturali e dal contributo derivante dalla quota obbligatoria di partecipazione del nuovo ente alla Comunità del parco;
- la competente Unità Organizzativa, in data 23 marzo 2020 con nota prot. MI.2020.0064807 e in data 10 agosto 2020 con nota prot. M1.2020.0085526, ha richiesto, ad integrazione e completamento del Progetto di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi, di dare evidenza del costo dei servizi e delle risorse finanziarie e di personale che tutti gli enti coinvolti stanno utilizzando attualmente per la gestione del Monumento Naturale e dei PLIS e di come tali risorse, verranno utilizzate dal Parco dei Colli di Bergamo per la gestione dei servizi dell'ATE;

Rilevato che dall'integrazione al Progetto di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi trasmesse dal parco dei Colli di Bergamo e in particolare dal «COMPLEMENTO INTEGRATIVO - Settembre 2020» (protocollo del parco n. 002541 del 22 settembre 2020), tenendo conto dei contenuti delle convenzioni con i PLIS e della contribuzione derivante dall'ingresso nella Comunità del parco di un nuovo ente a seguito del processo di integrazione del Monumento Naturale, non emergono costi aggiuntivi a carico di Regione Lombardia o necessità di ulteriore personale per l'attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2016;

Dato atto che:

- Regione Lombardia ha stanziato, ai sensi del comma 3, art. 10, l.r. 28/2016, 34.044,88 euro nell'annualità 2019 e 31.575,76 euro nel 2020 per gli adempimenti connessi all'integrazione del monumento naturale Valle del Brunone e per favorire il processo di riorganizzazione dei PLIS presenti sul territorio;
- le suddette risorse, come stabilito dalla d.g.r. 2026 del 31 luglio 2019, sono destinate a sostenere le seguenti spese: generali di funzionamento, per organi istituzionali, personale dipendente, consulenze ed incarichi, comunicazione e

promozione, finalizzate esclusivamente e limitatamente alle necessità connesse all'attuazione del comma 3, art. 10, l.r. 28/2016;

- tali risorse verranno erogate fino al 2022, data entro la quale la Giunta regionale aggiornerà il riconoscimento dell'autonomia gestionale dei PLIS (c. 2, art. 5, l.r. 28/2016) e anche di scadenza delle convenzioni con i PLIS afferenti al Parco dei Colli di Bergamo;

Preso atto che il Parco dei Colli di Bergamo ha trasmesso con nota del 20 dicembre 2018 protocollo n. 3239, una proposta di ampliamento del parco regionale che comprende, tra le altre, le aree nel Comune di Bergamo facenti parte del PLIS Agricolo Ecologico Madonna dei campi e del Comune di Ranica, facenti parte del PLIS Naturalserio;

Dato atto che la d.g.r.n. X/7356 del 13 novembre 2017 «Definizione delle procedure per avviare il processo di aggregazione del PLIS al Parco regionale di riferimento in attuazione dell'art. 34 della l.r. 86/1983 e dell'art. 5 della l.r. 28/2016», definisce le modalità procedurali nel caso in cui solo alcuni Comuni di un PLIS esprimano la volontà di aggregarsi ad un Parco regionale;

Atteso che i Comuni dei PLIS Agricolo Ecologico Madonna dei campi e Naturalserio Piazze e Trevasco che non hanno chiesto di aggregarsi al Parco dei Colli di Bergamo, hanno sottoscritto la convenzione per la gestione di cui al comma 3, art. 5 della l.r. 28/2016 e che rispetto alla permanenza dell'interesse sovracomunale dei PLIS costituiti dai Comuni che non si sono aggregati al parco regionale si dovrà esprimere la Provincia di Bergamo, come previsto dalla Fase 4 - Punto 2 della d.g.r. 7356/2017;

Preso atto che la convenzione per la gestione del PLIS del Monte Canto e del Bedesco è stata sottoscritta dai Comuni di Ambivere, Carvico (capofila), Mapello, Solza, Sotto il Monte, Terno d'Isola e che il Comune di Villa d'Adda ha presentato istanza di recesso dal PLIS mentre i Comuni di Chignolo d'Isola e Pontida non hanno sottoscritto la convenzione;

Dato atto che il Parco dei Colli di Bergamo ha chiesto l'accompagnamento ai sensi del comma 13 dell'art. 3 della l.r. 28/2016, al fine di completare la sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni del PLIS del Monte Canto e Bedesco;

Preso atto che:

- la convenzione tra il Parco dei Colli di Bergamo e il suddetto PLIS, predisposta secondo quanto stabilito dal comma 3, art. 5 della l.r. 28/2016 non riguarda la configurazione del PLIS ma solo l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative e gestionali ed è pienamente efficace nelle aree dei Comuni interessati;
- l'Unità Organizzativa competente di Regione Lombardia attiverà la fase di accompagnamento, come comunicato con la nota Protocollo M1.2020.0185526 del 10 agosto 2020, tenendo conto dell'ordine delle richieste pervenute da parte di altri parchi regionali;

Valutato che:

- il Programma di razionalizzazione dei servizi proposto dal Parco dei Colli di Bergamo individua i servizi e le attività da svolgere tra il parco e l'ente gestore del monumento naturale che partecipa al processo di integrazione e i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale con i quali si è convenzionato, ai sensi del comma 3, art. 5 della l.r. 28/2016;
- il Progetto di riorganizzazione predisposto dal Parco dei Colli di Bergamo rileva i contenuti di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'art. 3 e al comma 2 dell'art. 4, della l.r. 28/2016;

Ritenuto che:

- l'obiettivo della legge regionale 28/2016 di realizzare un sistema integrato per favorire la semplificazione dei servizi e incrementare le capacità degli stessi deve tenere conto delle economie di scala derivanti dall'accorpamento dei servizi e dei vantaggi, anche in termini finanziari, derivanti dalla riduzione dei centri di gestione e di spesa;
- per perseguire il suddetto obiettivo il programma di razionalizzazione dei servizi non deve complessivamente determinare ulteriori oneri a carico degli enti interessati o di Regione Lombardia;
- il parco dei Colli di Bergamo deve regolare l'erogazione dei servizi in convenzione a favore dei PLIS, tenendo conto della disponibilità di risorse finanziarie che i comuni dei PLIS mettono a disposizione;
- le risorse stanziolate da Regione Lombardia, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della l.r. 28/2016, per gli adempimenti connessi all'integrazione e per favorire il processo di riorga-

nizzazione di PLIS E siti di Rete Natura 2000, possono essere utilizzate per sostenere le spese generali a carico del parco dei Colli di Bergamo fino al 2022, data entro la quale la Giunta regionale aggiornerà il riconoscimento dell'autonomia gestionale dei PLIS (c. 2, art. 5, l.r. 28/2016) e di scadenza delle convenzioni con i PLIS afferenti al Parco dei Colli di Bergamo;

Ritenuto che, in esito all'istruttoria dei competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, il Programma di razionalizzazione dei servizi e il Progetto di riorganizzazione, integrati con la documentazione inviata con nota protocollo n. 0001915 del 10 luglio 2020 e con nota protocollo n. 002541 del 22 settembre 2020, che prevedono:

- l'integrazione nel parco dei Colli di Bergamo del Monumento Naturale «Valle del Brunone», gestito dalla Comunità Montana Valle Imagna;
- la conferma del W.W.F. Italia Onlus quale ente gestore della Riserva Naturale Valpredina e della Zona Speciale di Conservazione - IT2060016- VALPREDINA, E MISMA secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/83;
- l'affidamento al Parco dei Colli di Bergamo della gestione di tutte o parte delle funzioni operative e gestionali, dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale che non hanno ottenuto l'autonomia gestionale ai sensi dell'art. 5 della l.r. 28/2016, secondo quanto stabilito nelle convenzioni sottoscritte dai seguenti PLIS:
 - del Monte Bastia e del Roccolo;
 - del Monte Canto e Bedesco;
 - Naturalserio;
 - Agricolo Ecologico Madonna dei campi;
 - Basso Corso del Fiume Brembo;

sono approvabili ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della l.r. 28/2016, in quanto coerenti con le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 28/2016 e favoriscono l'efficiamento delle funzioni amministrative e gestionali dell'A.T.E.;

Ritenuto altresì di non approvare, per le sopraccitate motivazioni, il capitolo 3.4 «Progetto di Riorganizzazione: criticità e potenzialità» del Progetto di riorganizzazione presentato dal Parco dei Colli di Bergamo il 30 settembre 2019 prot. reg. M1.2019.0087346;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale;

Visto il risultato atteso del PRS della XI Legislatura 09.05 (Ter) 212. «Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, della l.r. 28/2016, la proposta di Programma di razionalizzazione dei servizi e di Progetto di riorganizzazione dell'Ambito Territoriale Ecosistemico del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, di cui ai prot. N. M1.2019.0087346 del 30 settembre 2019, n. 0001915 del 10 luglio 2020 e n. 002541 del 22 settembre 2020, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che prevede:

- l'integrazione nel parco dei Colli di Bergamo del Monumento Naturale «Valle del Brunone», gestito dalla Comunità Montana Valle Imagna;
- la conferma del W.W.F. Italia Onlus quale ente gestore della Riserva Naturale Valpredina e della Zona Speciale di Conservazione - IT2060016- VALPREDINA E MISMA, secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/83;
- l'affidamento al Parco dei Colli di Bergamo della gestione di tutte o parte delle funzioni operative e gestionali, dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale che non hanno ottenuto l'autonomia gestionale ai sensi dell'art. 5 della l.r. 28/2016, secondo quanto stabilito nelle convenzioni sottoscritte dai seguenti PLIS:
 - del Monte Bastia e del Roccolo;
 - del Monte Canto e Bedesco;
 - Naturalserio;
 - Agricolo Ecologico Madonna dei campi;
 - Basso Corso del Fiume Brembo;

2. di non approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il capitolo 3.4 «Progetto di Riorganizzazione: criticità e potenziali-

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 12 gennaio 2021

tà» del Progetto di riorganizzazione presentato dal Parco dei Colli di Bergamo il 30 settembre 2019 prot. reg. M1.2019.0087346;


3. di stabilire che, per perseguire la realizzazione di un sistema integrato che favorisca la semplificazione e l'incremento dei servizi, il programma di razionalizzazione dei servizi non deve determinare complessivamente ulteriori oneri a carico degli enti interessati o di Regione Lombardia;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Parco dei Colli di Bergamo - Prot. n. 0001915 del 10-07-2020 partenza - Cat. 1 Cl.2 fs.2



Proposta di programma di razionalizzazione dei servizi e di progetto di riorganizzazione nell'ambito territoriale ecosistemico (ATE) di competenza del Parco dei Colli di Bergamo ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016 n°28

DOCUMENTO INTEGRATIVO (richiesta di integrazione pg 895 del 24.03.2020)

Giugno 2020

Richiesta di integrazione
*Parametri di Efficienza,
efficacia ed economicità conseguibili con l'attuazione del
programma*

La proposta di programma di razionalizzazione dei servizi e di progetto di riorganizzazione nell'ambito territoriale ecosistemico (ate) di competenza del parco dei colli di Bergamo ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016 n°28 è stata approvata con delibera di Comunità del Parco n. 11 del 26.09.2019.

La richiesta di integrazione è volta a meglio evidenziare gli aspetti connessi ai vantaggi in termini di economicità, efficienza ed efficacia determinati dalla attuazione delle previsioni della legge regionale rispetto agli enti gestori delle aree tutelate.

SCENARIO DI RIFERIMENTO


Scenario di valutazione del programma di razionalizzazione è l'Ambito Territoriale Ecosistemico nel quale il Parco dei Colli di Bergamo è l'area protetta di riferimento.



SCENARIO “ZERO”: CRITICITÀ RILEVATE

Durante le fasi di raccolta dati e di approccio con le varie amministrazioni coinvolte dal disegno dell'ATE volte alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 3 della legge regionale n. 28/2016, si sono rilevate alcune criticità in ordine alla carenza di risorse umane, opere ed attività specifiche sui territori dei plis.

Il sistema dei parchi di interesse locale inoltre si presentava come variegato e fortemente diversificato in ordine alle modalità di comunicazione e di identificazione territoriale.



OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

A partire dall'assetto organizzativo del Parco e dalle competenze ed esperienze maturate nel corso della gestione dell'area protetta, sono state identificate le funzioni svolte nella gestione ordinaria dall'Ente e i servizi che il personale garantisce nel rispetto delle finalità istitutive e degli obiettivi dell'amministrazione. Gli stessi sono stati riportati nella proposta di progetto presentata

Nel confronto con le amministrazioni interessate dal nuovo assetto delle aree protette, come evidenziato nella proposta di progetto, “...si è rilevata una forte aspettativa nei confronti del ruolo del Parco nella gestione di specifiche tematiche: prioritariamente al Parco viene richiesto un ruolo di coordinamento dei servizi di educazione ambientale, oltre che la promozione degli aspetti legati alla fruizione e azioni di natura più gestionale ed operativa connesse ad interventi infrastrutturali di valorizzazione e salvaguardia ambientale, ma anche ad aspetti di vigilanza ambientale (da approfondire in ordine ai risvolti giuridicamente rilevanti) e di gestione del diffuso patrimonio boschivo collinare.”.

Tenuto conto pertanto delle criticità riscontrate preliminarmente e sopra indicate, della disponibilità delle risorse umane (ad esclusione di un plis che ha reso disponibile un contributo vincolato, le amministrazioni coinvolte in sede di convenzionamento non hanno reso disponibile personale), dell'identificazione dei servizi e dalle aspettative espresse dal territorio si possono identificare alcuni

obbiettivi di miglioramento che il Parco può contribuire a raggiungere e che sono sintetizzati nel seguente schema.



AZIONI DI BREVE-MEDIO PERIODO

La traduzione degli obiettivi indicati in azioni di breve-medio periodo è sintetizzata nel seguente schema (con il simbolo * si evidenziano alcune azioni già intraprese).

"centrale di committenza" per affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> • competenze specifiche di tipo ambientale nella gestione di gare ed affidamenti connessi alla gestione del territorio
valorizzazione della comunicazione di informazioni delle aree protette	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione di segnaletica e cartellonistica omogenea per l'ATE • utilizzo del sito web del Parco a supporto dei PLIS° • diffusione delle informazioni (eventi, attività, buone pratiche) attraverso mezzi di comunicazione del parco (sito, social)* • predisposizione di materiale informativo tematico (flyer, cartografia tecnica specifica di dettaglio)*
attività di supporto agli uffici tecnici dei comuni	<ul style="list-style-type: none"> • disponibilità del personale del parco nella consulenza agli uffici tecnici dei comuni relativamente a questioni di carattere ambientale (boschi, suolo, acque, fauna, flor, ecc...) • sopralluoghi
educazione ambientale	<ul style="list-style-type: none"> • diffusione proposte di educazione ambientale (bioblitz, area parchi, ecc...) coordinamento e verifica dell'offerta formativa nell'affidamento del servizio e coinvolgimento scuole
valorizzazione delle aziende agricole di qualità presenti nei PLIS	<ul style="list-style-type: none"> • proposta di valorizzazione attraverso la partecipazione al mercatino agricolo del parco
servizio di Guardie Ecologiche Volontarie	<ul style="list-style-type: none"> • centrale di committenza per i riformimenti • referente per la rendicontazione • Coordinamento dei programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie • Predisposizione formazione e l'aggiornamento delle GEV del PLIS in materia di tutela, salvaguardia e conservazione della biodiversità; • predisposizione e gestione corsi abilitazione • predisposizione regolamento
partecipazione a bandi	<ul style="list-style-type: none"> • Ricerca, monitoraggio e proposta ai Comuni di bandi o altre forme di finanziamento e successiva preparazione dei progetti utili alla partecipazione agli stessi;

AZIONI DI MEDIO-LUNGO PERIODO

Sono state anche identificate alcune azioni di medio-lungo periodo.

In particolare si evidenzia che la prima azione trova già riscontro nelle somme rese disponibili a bilancio 2020, in relazione agli obiettivi della nuova amministrazione del Parco, per l'affidamento del preliminare incarico di uno studio di fattibilità tecnico-economica.

Creazione di una rete di connessione ecologica tra tutti i soggetti di tutela presenti nell'ATE.


- progettazione e realizzazione di un sistema di connessioni ecologiche tra tutti i sistemi di tutela presenti nell'ATE dei Colli di Bergamo (plis, riserve, monumenti, parco)

Autorizzazioni paesaggistiche

- autorità competente nella gestione dell'iter di autorizzazione paesaggistica in aree a vincolo (struttura tecnica, commissione del paesaggio) previa verifica degli aspetti di legittimità

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA

In questa prima fase della riorganizzazione risulta difficile quantificare e definire i vantaggi derivanti dal sistema introdotto. Tuttavia si segnalano quelle che a parere dello scrivente sono i vantaggi e le criticità che si potranno verificare. Si precisa da ultimo che le considerazioni ivi espresse dipendono dalla composizione dei soggetti di tutela appartenenti all'ATE dei Colli di Bergamo rappresentata prevalentemente da parchi di interesse sovracomunale convenzionati (ad esclusione del monumento naturale della Valle del Brunone).




Parco dei Colli di Bergamo - Prot. n. 0002664 del 30-09-2019 partenza - Cat. 1 C



Parco dei Colli di Bergamo

**PROPOSTA DI PROGRAMMA DI
RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DI
PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE NELL'AMBITO
TERRITORIALE ECOSISTEMICO (ATE) DI
COMPETENZA DEL PARCO DEI COLLI DI
BERGAMO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
17 NOVEMBRE 2016 N°28**

Approvato con Delibera di Comunità del Parco n. 11 del 26.09.2019



PREMESSA

La Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* ha inteso semplificare e rendere più efficace il sistema delle aree protette lombarde, mediante la realizzazione di un sistema integrato delle stesse aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.

In tale sistema *“l’ente gestore del parco è il soggetto di riferimento regionale per l’esercizio delle funzioni di gestione e di tutela”* (art. 1, comma 2, L.R. 28/2016 e s.m.i.).

Il territorio regionale è stato in tale ottica riorganizzato, con riferimento a tutte le forme di tutela presenti, in Macroaree, a loro volta costituite da Ambiti Territoriali Ecosistemici (di seguito ATE), ovvero unità territoriali di riferimento per l’aggregazione tra parchi e la gestione integrata di tutte le forme di tutela.

In questa sede si coglie nuovamente l’occasione per auspicare una revisione dei perimetri delle macroaree e soprattutto degli ATE, al fine di pervenire a un’adeguata coerenza tra limiti proposti e i caratteri ecosistemo-ambientali, le dinamiche territoriali e le sedimentate afferenze amministrative. Si evidenzia infatti che dall’ATE di Bergamo sono esclusi i centri di prima corona urbana, quali ad esempio i comuni di Gorle e Stezzano, centri che per dinamiche politico-territoriali ed economiche, per caratteri ambientali ed ecologiche rientrano a pieno titolo nel pianalto bergamasco a cui dovrebbe essere riunite. In particolare si suggerisce di estendere l’ATE dei Colli di Bergamo fino alla Via Francesca, linea geo-storica di ripartizione tra l’alta e la bassa pianura, riunendo quindi la prima, caratterizzata da intensissime dinamiche periurbane all’ATE della Grande Bergamo, e la seconda, a più marcata connotazione agricola a quello del Serio.

Il Parco dei Colli di Bergamo risulta inserito nella Macroarea n. 7, alla quale appartengono altresì il Parco Adda Nord, Parco Adda Sud, Parco del Serio, come da allegato A alla DGR 6204/2017.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 28.12.2018, nell’ambito del processo di Riorganizzazione avviato con la Legge Regionale 28/2016, sono stati individuati gli “Ambiti Territoriali Ecosistemici” (di seguito ATE); con successiva DGR 1870 del 9 luglio 2019 è stata approvata la modifica del perimetro dell’ATE *“ricomprendendo il perimetro del PLIS del Basso corso del fiume Brembo nell’A.T.E. del Parco dei Colli di Bergamo, anziché nell’A.T.E. del Parco Adda Nord”*.

All’interno dell’ATE di competenza del Parco dei Colli di Bergamo sono presenti le seguenti Aree Tutate:

RISERVE NATURALI	Valpredina (gestore WWF)
MONUMENTI NATURALI	Valle del Brunone (gestore Comunità Montana della Valle Imagna)
PLIS	del Monte Bastia e del Roccolo Valli d’Argon del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli

	del Monte Canto e Bedesco Naturalserio Piazzo e Trevasco Agricolo Ecologico Basso Corso del Fiume Brembo
--	--

Sono altresì presenti le seguenti ZSC:

IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	PONTERANICA, SORISOLE, VILLA D'ALME'
IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	BERGAMO, MOZZO
IT2060016	VALPREDINA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	RISERVA NATURALE VALPREDINA	CENATE SOPRA

Le ZSC del Canto Alto e dei Boschi di Astino ricadono all'interno del perimetro di Parco dei Colli.

Alla proposta di progetto di riorganizzazione dell'ATE qui descritta non partecipano la Riserva Naturale della Valpredina, gestita dal WWF Onlus, né i PLIS Valli d'Argon e PLIS del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli, oggetto del riconoscimento di autonomia gestionale da parte della regione Lombardia.

1 RIFORMA DELLE AREE PROTETTE LOMBARDE: VALORE, POTENZIALITÀ E PROSPETTIVE DELLE AREE PROTETTE IN UN QUADRO STRATEGICO

Nel corso dell'iter che ha portato alla definizione della legge regionale n. 28/2016, l'Amministrazione del Parco dei Colli ha presentato alla Consulta dei Presidenti svoltasi il 21 dicembre del 2015 un documento (per sommi capi riassunto di seguito) che ben evidenzia gli elementi di valore delle aree protette, nonché l'importanza e le potenzialità future che ne derivano per l'intero territorio regionale.

Il sistema delle aree protette lombarde interessa ormai quasi un quarto del territorio regionale; la nascita dei PLIS, ormai presenti in maniera diffusa su tutto il territorio, in aggiunta ai parchi regionali e alle altre forme di tutela (riserve naturali e monumenti naturali) evidenzia *un'attiva condivisione delle politiche sulle aree protette ed anche una sentita e diffusa esigenza di qualità ambientale e paesaggistica negli ambienti di vita.*

Il rafforzamento del sistema delle aree protette negli scenari futuri per il territorio regionale lombardo può rappresentare una risorsa di rilievo; l'esperienza ormai pluriennale dei parchi regionali e delle altre forme di tutela ha saputo attuare, nei rispettivi territori, un equilibrio nella relazione *tra società umana e naturalità diffusa*, con risultati certamente positivi.

I parchi regionali, in una prospettiva che ne valorizzi il ruolo di *agenzie/laboratori territoriali per la gestione e la rigenerazione, a scala vasta, del paesaggio e dell'ambiente*, possono essere un modello per l'attivazione di processi virtuosi (di livello sovracomunale), che consentano la salvaguardia della biodiversità, e contemporaneamente attivino *forme innovative e qualitativamente alte di sviluppo economico, sociale e ambientale, perché, come acutamente ci ricorda Roberto*

Gambino, tra i massimi esperti internazionali di aree protette, un'efficiente conservazione della natura e del paesaggio è intimamente legata a efficaci processi di innovazione¹.

In merito al ruolo specifico del Parco dei Colli di Bergamo in tale prospettiva strategica, si evidenzia quanto analizzato e riproposto nell'ambito della recente Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento e Parco Naturale dei Colli di Bergamo, approvata dalla Comunità del Parco con delibera n. 5 del 17.05.2019 ed in fase istruttoria presso gli uffici regionali.


La Relazione di accompagnamento della variante in argomento, nell'analizzare il Quadro strategico di Riferimento e gli scenari possibili, ben evidenzia infatti il ruolo e la funzione del Parco in contesti diversi dal contesto "ristretto" costituito dai Comuni che fanno parte della Comunità del Parco:

"²Gli aspetti rilevati e il quadro entro cui si muove la Variante, descritto nei capitoli precedenti, confermano, la perdurante necessità di politiche non confinabili all'interno del perimetro del Parco e, di rado attuabili solo dall'Ente, politiche di governance, che superano la sfera di stretta competenza del PTC e senza le quali i problemi rimasti irrisolti difficilmente potranno trovare risposta. Emerge un unico scenario possibile, quello dell'"integrazione" tra Parco e contesto, nel quale si attivi un rapporto dinamico e vitale, di autentica interdipendenza. In questo scenario il Parco è chiamato a svolgere un ruolo autonomo e coerente con le proprie risorse e la propria identità, in cui può offrire servizi "ambientali, educativi, formativi", oggi necessari per la riqualificazione dell'intera area metropolitana.....(omissis)..... Il campo di riferimento dello scenario di integrazione del PCB (Parco dei Colli di Bergamo n.d.a.) con le aree circostanti, spazia oltre i confini comunali dei Comuni facenti parte della Comunità, e trova fondamento sull'attivazione di strategie che consentano di potenziare le interconnessioni tra reti ecologiche, paesaggistiche, funzionali, e fruibili in un contesto ampio, la cui estensione può variare, in rapporto ai problemi, alle azioni ed ai soggetti coinvolti...(omissis).... E' possibile ipotizzare dei contesti a geometria variabile in cui collocare diversamente il ruolo e la funzione del Parco:(omissis)....

B) un contesto "allargato", che riguarda il sistema delle connettività "pedemontane", in cui il PCB rappresenta il punto di cerniera tra l'area montana e la pianura, e dove la rete ecologica si gioca essenzialmente nella costituzione di quelle continuità in grado di collegare tra loro i corsi dei fiumi Adda, Brembo e Serio. Il PCB può proporsi come naturale gestore di un'importante "infrastruttura ambientale", da mettere a sistema con una proposta di aggregazione e potenziamento dei PLIS esistenti, su cui avviare programmi di qualificazione dei territori agricoli, potenziare la rete ecologica minuta ed organizzare un sistema coordinato di percorsi di fruizione.

¹ Note del Consiglio di Gestione del Parco dei Colli di Bergamo relative al documento "Proposta di PdL: Riforma delle Aree Protette" presentato alla consulta dei Presidenti dei Parchi Regionali il 21 dicembre 2015 - Allegato alla deliberazione n. 6 del 19 gennaio 2016 a cura del prof. Renato Ferlinghetti

² Arch. F. Thomasset, R. Gambino, NQA Nuova Qualità ambientale, dott. S. Assone, dott. F. Valfrè di Bonzo, "Variante PTC 2018 – Relazione"



Contesto "ristretto": il PCB al servizio dei progetti di riqualificazione ambientale

2 PROPOSTA DI PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

L'art. 3 comma 6 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 prevede che:

*“6. Gli enti gestori dei parchi, entro il 30 settembre 2019, trasmettono alla Giunta regionale una **proposta di programma di razionalizzazione dei servizi** finalizzato a favorire e promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, considerati i parametri gestionali di cui al comma 5, lettera a).”*

In ragione del rinnovato ruolo di *soggetto di riferimento* attribuito al Parco dei Colli di Bergamo dalla sopracitata normativa, in un'ottica di analisi dei servizi ad oggi erogati dal parco, si possono identificare i seguenti³:

- servizi connessi alle attività di conservazione e tutela, gestione attiva degli ecosistemi, vigilanza, manutenzione, autorizzazioni e sanzioni:
 - interventi diretti di investimento (gestione tecnica ed amministrativa opere pubbliche),
 - attività connesse alla tutela del paesaggio (d.lgs. 42/2004, DPR 31/2017, ecc..),
 - Valutazioni di Incidenza (VIC)
 - Valutazioni di Impatto ambientale (VIA)
 - Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS)
 - pareri di conformità ai Piani
 - attività di vigilanza ambientale (servizio di Guardia Parco, servizio di Volontari GEV)
 - attività connesse alla salvaguardia e tutela della flora e della fauna
 - servizio antincendio boschivo
 - monitoraggi
 - attività connesse alla gestione del patrimonio forestale (gestione selvicolturale);
- servizi di carattere educativo e culturale, connessi alla diffusione della cultura della sostenibilità:
 - attività di educazione ambientale
 - convegni e seminari
 - escursioni guidate
 - mostre e attività teatrali
 - tutela e valorizzazione dei beni monumentali e testimoniali del territorio
 - alternanza scuola-lavoro con realtà scolastiche provinciali;
- servizi per la fruizione dei parchi e l'eco-turismo:
 - realizzazione e manutenzione dei percorsi ciclopedonali
 - manutenzione della rete sentieristica
 - aree di sosta attrezzate
 - gestione di centro parco
 - mostre
 - attività di comunicazione (carta dei sentieri, flyer, partecipazione a manifestazioni del territorio, ecc.)
 - visite guidate;
 - promozione dei produttori e dei prodotti locali;

³ Le categorie sono identificate tenuto conto della degli esiti della missione valutativa “I servizi erogati dai Parchi regionali lombardi” svolta dal Consiglio Regionale – Missione valutativa 14/2017 a cura di Eupolis

- servizi per aziende e imprese localizzate nelle aree protette, nonché per le collettività locali:
 - promozione di agricoltura sostenibile
 - sostegno alle aziende di produzione agroalimentari locali (marchio dei prodotti agroalimentari, mercatino agricolo)
 - collaborazione con realtà produttive del territorio per la promozione di progetti innovativi (es. collaborazione con Linificio e Canapificio nazionale per il recupero delle coltivazioni tradizionali di lino);
- servizi collegati alla gestione, alle relazioni inter-istituzionali, alle partnership:
 - attivazione di convenzioni/accordi/partnership con associazioni del territorio ed extraterritoriali per la manutenzione ordinaria ed altre attività;
 - attivazione di convenzioni/collaborazioni/protocolli d'intesa/Accordi di programma con Enti (regione Lombardia/Provincia di Bergamo/Comuni/Consorzio di Bonifica) e con Università (università degli Studi di Bergamo e di Milano)
 - partecipazione ad associazioni di valorizzazione delle risorse territoriali (ANCSA, Biodistretto, GAL).

L'esperienza maturata nel campo dei predetti servizi da parte del personale del Parco, nonché le specifiche conoscenze nelle varie materie di settore, saranno messe a disposizione, nel rispetto dei limiti consentiti dalle risorse umane presenti e disponibili, nell'ambito del Progetto di riorganizzazione.

Si precisa che le competenze e i relativi procedimenti previsti dalle leggi di settore resteranno in capo alle amministrazioni territorialmente responsabili (a titolo esemplificativo: pareri VIA, VAS, autorizzazioni paesaggistiche, ecc...)⁴.

Sin da ora si segnalano collaborazioni di tipo "informale", precedenti alla stipula delle convenzioni, per la risoluzione di problematiche inerenti la gestione selvicolturale dei boschi in ambito esterno al perimetro del parco, a conferma di come le esperienze dell'area protetta possano davvero costituire un modello efficiente nell'applicazione di Buone Pratiche di gestione del territorio in un "*contesto allargato*".

Rispetto alle Aree Protette presenti nella Macroarea 7 si evidenzia infine che sono state intraprese, nell'ambito del percorso di attuazione della legge regionale, proficue relazioni con il Parco del Serio, il Parco Adda Nord e il Parco dell'Adda Sud, per lo scambio reciproco delle esperienze in ordine a varie tematiche e problematiche di tipo amministrativo-gestionale; in tal senso potrebbero essere ulteriormente sviluppati dei tavoli tecnici periodici di confronto tra le relative direzioni, al fine di verificare le ulteriori possibilità di collaborazione e/o di condivisione di particolari servizi.

3 L'ATE DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO: PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE

All'interno dell'ATE del Parco dei Colli di Bergamo vi sono diverse forme di tutela, come elencato nella tabella in premessa.

⁴ Nota integrata dalla Comunità del Parco nella seduta del 26.09.2019.

3.1 RISERVE NATURALI E MONUMENTI NATURALI (rif. Art. 3 comma 10)

3.1.1 Riserva naturale della Valpredina

La proprietà del territorio attualmente protetto è del **W.W.F. Italia che la gestisce** sia con l'aiuto dei volontari dell'Associazione che con contributi regionali. La Valpredina (valle delle pietre) prende il nome dall'estrazione della pietra "côte", una pietra dura, ricca di silice, molto utilizzata in passato per affilare ferri da taglio. La parte inferiore della Riserva è caratterizzata da terrazzamenti che hanno origine da disboscamenti operati a partire dal XII secolo a cui si associavano generalmente opere di modellamento dei versanti che rilevavano la scarsità di terre per la coltivazione e per il pascolo. Il territorio si trova interamente nel Comune di Cenate Sopra, in Comunità Montana Val Cavallina.

Ente gestore: WWF Italia Onlus (DGR 2114 del 27.03.1985)

Estensione della riserva: 48,67 ha

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28/2016 **la riserva non è stata coinvolta nel progetto di riorganizzazione**. Tuttavia, poiché da anni il Parco collabora con il Centro Recupero Animali Selvatici presente in Riserva, è obiettivo dell'ente parco, in coordinamento alle finalità della legge, procedere ad instaurare con fa stessa specifici accordi di collaborazione.

3.1.2 Monumento Naturale Valle del Brunone

L'area protetta, localizzata a poca distanza dalla località Ponte Giurino (Berbenno), comprende il medio e basso corso del Torrente Brunone, affluente del Torrente Imagna, che attraversa una suggestiva valletta. La zona, facilmente accessibile dalla strada provinciale della Valle Imagna, è interessata dalla presenza di antiche fonti sulfuree e da giacimenti paleontologici di rilevanza mondiale. È attraversata da un'articolata rete di strade poderali che conducono a cascinali isolati e a frazioni di mezza costa ed è caratterizzata in prevalenza da ambiti boscati con intercalate piccole praterie. Numerosi gli affioramenti rocciosi della formazione "Argilliti di Riva di Solto", presenti lungo entrambi i versanti e che consistono in una serie molto potente di argilliti di colore grigio scuro, marne, calcari marnosi e calcari micritici che conservano importantissimi strati fossiliferi depositati durante il Triassico superiore in concomitanza con la crisi delle facies della piattaforma carbonatica. La principale valenza dell'area è rappresentata dal giacimento paleontologico denominato "Ponte Giurino" in tale area.

Ente gestore: Comunità Montana Valle Imagna (DGR 15 giugno 2001 n. 7/5114)

Estensione del monumento naturale: 47 ha

Ai sensi dell'art. 3 comma 10 l'Ente Gestore del Monumento Naturale ha approvato e sottoscritto una convenzione con la finalità di avviare l'integrazione tra il Monumento Naturale Valle del Brunone e il Parco dei Colli di Bergamo.

In questa prima fase si è convenuto di operare reciprocamente per una progressiva condivisione degli aspetti conoscitivi del Monumento, nonché delle iniziative ed attività connesse alla gestione dello stesso, lavorando prioritariamente su proposte connesse all'educazione ambientale.

Ciò al fine di rispondere al meglio alle criticità delineate dal presidente della Comunità Montana nella propria comunicazione prot. 750 del 18 marzo 2019, pervenuta per conoscenza all'Ente Parco.

3.2 PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

3.2.1 PLIS NATURALSERIO E PIAZZO

I due PLIS denominati Naturalserio e Piazza-Trevasco, ricompresi nell'ATE del Parco dei Colli di Bergamo, sono stati oggetto di un recente provvedimento provinciale di ampliamento ed integrazione.

Nello specifico con Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 232 del 10.10.2018 è stato riconosciuto, *ai sensi dell'art. 34 della L.R. 86/83, l'ampliamento del P.L.I.S. "Naturalserio" nei territori dei Comuni di Albino e Alzano Lombardo, la limitata riduzione nel territorio del Comune di Pradalunga e la contestuale annessione del P.L.I.S. "Piazza – Trevasco"*.

Per tale motivo è stata sottoscritta una unica convenzione con il PLIS denominato Naturalserio.

La convenzione sottoscritta è stata stipulata secondo lo schema prodotto dal tavolo dei Direttori.

Enti sottoscrittori: Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica

Estensione del PLIS: 958,83 ha, così suddivisa per Comune: Albino 217,31 ha, Alzano Lombardo 69,08, Nembro 595,27 ha, Pradalunga 15,1 ha e Ranica 62,07 ha.

Si precisa che il comune di Ranica, in virtù della Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2018, ha presentato al Parco dei Colli (nota n. 2482 trasmessa al protocollo in data 05.10.2018) una richiesta di ampliamento del perimetro dello stesso, che interessa per una superficie pari a 5,5 ha alcune aree ricomprese all'interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) NaturalSerio.

Tale istanza, unitamente ad altre richieste pervenute al Parco, è stata approvata con delibera della Comunità del Parco n. 10 del 28/10/2018, ed inviata a regione Lombardia per i successivi adempimenti, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7356 del 13/11/2017 *"Definizione delle procedure per avviare il processo di aggregazione dei PLIS al parco regionale di riferimento in attuazione dell'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e dell'art.5 della l.r. 17 novembre 2016, n. 28"*.

3.2.2 PLIS DEL MONTE BASTIA E DEL ROCCOLO

Il PLIS comprende due versanti opposti della stessa fascia collinare interessante i comuni di Scanzorosciate e Villa di Serio; la parte interessante il comune di Villa di Serio appartiene al versante terminale della Valle Seriana, in stretta relazione con il fiume Serio mentre la parte del comune di Scanzorosciate si presenta orientata verso Sud e protesa verso l'imbocco della Val Cavallina. Elementi caratterizzanti del PLIS sono i rilievi collinari posti lungo il crinale e culminanti nel monte Bastia (411,2 metri slm) e del Roccolo (462,7 metri slm), posti a confine tra i due comuni. La

collocazione del PLIS è a ridosso della conurbazione Est-Ovest che, partendo dal capoluogo, occupa, in continuità, l'area pedecollinare della provincia.

La convenzione sottoscritta è stata stipulata secondo lo schema prodotto dal tavolo dei Direttori, e prevede nello specifico l'affidamento da parte dei Comuni di Villa di Serio e Scanzorosciate al Parco dei Colli di Bergamo di alcune funzioni previste dalla L.R. 86/83, art.34, comma 6.

Enti sottoscrittori: Scanzorosciate, Villa di Serio

Estensione del PLIS: 658,51 ha

3.2.3 PLIS DEL MONTE CANTO E BEDESCO

Il Parco è situato su un'ampia porzione del territorio dell'Isola Bergamasca ed interessa a nord il M.te Canto e nella rimanente porzione il pianalto a morfologia leggermente ondulata del Bedesco, il quale è a sua volta suddiviso in due parti ben distinte da un'ampia valle a fondo piatto, percorsa dal torrente Grandone. Il paesaggio agricolo-forestale si caratterizza per i versanti meridionali del M.te Canto ciglionati, grandonati e ancora in parte vitati. Il pianalto presenta invece ancora estesi boschi, brughiere e terreni agricoli, anche se la vegetazione appare in genere degradata, con presenza diffusa di robinieti fortemente ceduti.

Il percorso volto alla definizione e sottoscrizione della convenzione ha inteso coinvolgere tutte le amministrazioni componenti il PLIS, così come approvato e confermato dalla Provincia di Bergamo, competente in materia; si segnala che non tutti i 10 comuni costituenti il PLIS hanno sottoscritto ed approvato la convenzione condivisa con l'Ente Parco. Si rimanda alle comunicazioni agli atti del Parco.

Nel corso della definizione della convenzione è emerso altresì che alla data odierna vi sono alcune discrasie tra il perimetro del PLIS individuato dalla cartografia del Parco Locale e il perimetro individuato da alcuni PGT; tale differenza riguarda alcuni procedimenti di modifica dei perimetri che devono essere compiutamente conclusi, alla luce della normativa vigente, dalla Provincia competente in materia.

La convenzione sottoscritta è stata stipulata secondo lo schema prodotto dal tavolo dei Direttori, e prevede nello specifico l'affidamento da parte dei Comuni di Ambivere, Carvico, Mapello, Solza, Sotto il Monte, Terno d'isola al Parco dei Colli di Bergamo di alcune funzioni previste dalla L.R. 86/83, art.34, comma 6.

Enti sottoscrittori: Ambivere, Carvico, Mapello, Solza, Sotto il Monte, Terno d'isola

Estensione del PLIS: 2.712,09 ha

3.2.4 PLIS PARCO AGRICOLO ECOLOGICO

Il PLIS del Parco Agricolo Ecologico interessa un'area agricola di valore ambientale e paesaggistico situata al limite meridionale del territorio comunale di Bergamo, ambito agricolo periurbano che

riveste grande importanza in quanto elemento cardine per la realizzazione della cosiddetta “Cintura Verde dei Corpi Santi e delle Delizie”.

Lo “*Studio di approfondimento del PLIS Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi – Associazione WWF Bergamo Brescia – onlus (2017)*” identifica tale ambito quale *cerniera delle connessioni ecologiche dell’areale attorno a Bergamo, determinante per il completamento del disegno delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunale*⁵.

Il Comune di Bergamo, in linea con quanto indicato dalla legge regionale 28/2016 all’art. 5 comma 3, ritenendo di perseguire una miglior tutela e valorizzazione di tale ambito, ha intrapreso il percorso di aggregazione, approvando con propria D.C.C. n. 102 del 25/07/2018 la richiesta di aggregazione del PLIS Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi al Parco dei Colli di Bergamo, limitatamente alle aree ricadenti all’interno del proprio territorio comunale.

La richiesta di aggregazione, unitamente ad altre richieste pervenute, è stata approvata dal Parco con delibera della Comunità n. 10 del 28/10/2018, ed inviata a regione Lombardia per i successivi adempimenti; l’Amministrazione comunale ha ribadito la propria volontà nel procedere all’aggregazione ai sensi dell’art. 5 comma 3 della predetta legge regionale, come da comunicazioni agli atti.

Relativamente al comune di Stezzano invece si segnala che, a seguito del cambio di Amministrazione avvenuto nel mese di maggio 2019, sono stati riattivati contatti per la definizione del procedimento di convenzionamento con l’Ente Parco.

La nuova Amministrazione ha condiviso, per la propria parte di territorio ricadente nel PLIS, una specifica convenzione con il Parco dei Colli, nelle more della definizione del processo di aggregazione avviato dal comune di Bergamo e previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7356 del 13/11/2017 “*Definizione delle procedure per avviare il processo di aggregazione dei PLIS al parco regionale di riferimento in attuazione dell’art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e dell’art. 5 della l.r. 17 novembre 2016, n. 28*”. A causa dei tempi amministrativi la convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale, con l’impegno di approvare definitivamente il documento al primo consiglio utile (delibera di Giunta comunale n. 142 del 12/09/2019).

Enti sottoscrittori convenzione: Stezzano

Enti che hanno chiesto l’aggregazione (art. 5 comma 3): Bergamo

Estensione del PLIS: 299,42 ha

3.2.5 PLIS BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

Il PLIS del Basso corso del Fiume Brembo è stato oggetto di un iter di modifica del perimetro degli A.T.E. del Parco dei Colli di Bergamo e del Parco dell’Adda Nord.

Il suddetto PLIS, nella originaria ipotesi di suddivisione del territorio regionale, ricadeva nell’ATE di competenza del Parco dell’Adda Nord; con il medesimo Parco era in essere, da alcuni anni, una

⁵ Parere sulla proposta di ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo – Provincia di Bergamo

specifica convenzione per l'affidamento delle funzioni previste dalla legge regionale 86/83 all'Area Protetta.

Al protocollo generale in data 02.11.2018 (n. 2750) è pervenuta la richiesta di convenzionamento con l'Ente Parco per la gestione tecnica ed amministrativa del PLIS, ai sensi del comma 3, art. 5 della l.r. 28/2016; tale richiesta è stata sottoscritta da tutti i comuni componenti il PLIS.

L'Ente Parco, valutato che il PLIS in oggetto interessa un'area caratterizzata dalla presenza di ambiti fluviali ed agricoli, di importanza strategica nella tutela del territorio in quanto *elemento di connessione ecologica tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale, finalizzato altresì alla tutela di vaste aree a vocazione agricola, al recupero di aree degradate urbane, alla conservazione della biodiversità e all'arricchimento ecosistemico*, ha accolto la richiesta dei comuni, facendosi portavoce presso la regione Lombardia della istanza di modifica del perimetro del proprio ATE, in accordo con il Parco dell'Adda Nord (delibera del Consiglio di Gestione n. 56 del 14/11/2018).

A seguito degli opportuni approfondimenti, la proposta di inserire il PLIS del Basso corso del fiume Brembo nell'ATE del Parco dei Colli di Bergamo è stata ritenuta accoglibile, *in quanto le caratteristiche delle aree interessate dal PLIS sono coerenti con la vocazione agricola forestale e di cintura urbana del Parco dei Colli di Bergamo*⁶; la modifica del perimetro è stata approvata con D.g.r. 9 luglio 2019 - n. XI/1870 (rif. Comunicazione al pg 1997 del 12.07.2019).

Dal mese di luglio sono stati pertanto avviati i contatti con il comune di Dalmine, Ente capofila del PLIS, al fine di definire i contenuti della convenzione, che ha altresì integrato gli aspetti economici connessi alle preesistenti attività (in fase di realizzazione e completamento) svolte dal Parco dell'Adda Nord per il PLIS, dettagliando specificamente gli aspetti finanziari.

Stante le tempistiche connesse alla definizione del procedimento di modifica del perimetro, le amministrazioni comunali facenti parte il PLIS hanno sottoscritto l'impegno ad assumerne la delibera di approvazione della convenzione in Consiglio Comunale entro il 30 settembre come da comunicazioni agli atti (pg 2483 del 10.09.2019).

Si segnala che il PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo è dotato di un proprio servizio di Guardie Ecologiche Volontarie che opera sul territorio. Tale funzione è oggetto del convenzionamento con il Parco, ma ritenendo opportuno disciplinare con maggior precisione le responsabilità ed i ruoli in relazione a tutti i profili di legittimità connessi a tale servizio, lo stesso sarà oggetto di un successivo accordo tra le parti, come condiviso.

Enti sottoscrittori: Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto

Estensione del PLIS: 994 ha

⁶ D.g.r. 9 luglio 2019 - n. XI/1870 Individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici e dei parametri gestionali, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio». Modifica del perimetro degli A.T.E. del Parco dei Colli di Bergamo e dell'Adda Nord, approvato con d.g.r. 1124/2018

3.3 RETE NATURA 2000

Ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale 17 novembre 2016, n. 28, i Siti Rete Natura 2000, all'interno dell'ATE, sono 3:

IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	PONTERANICA, SORISOLE, VILLA D'ALME'
IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	BERGAMO
IT2060016	VALPREDINA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	RISERVA NATURALE VALPREDINA	CENATE SOPRA

L'art. 4 così recita:

“1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i siti di Rete Natura 2000 sono gestiti dal parco di riferimento di ciascun ambito territoriale ecosistemico. A tal fine, gli enti gestori dei siti effettuano una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi alla gestione, predispongono una relazione di regolazione dei rapporti e concordano con il parco di riferimento le modalità di subentro.

2. Nella proposta di progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, l'ente parco specifica se nell'ambito territoriale ecosistemico di riferimento vi siano siti di Rete Natura 2000 gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), da istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali ovvero da associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico; i siti di cui al presente comma continuano a essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 8.”

I siti di Rete Natura 2000 “Canto Alto e Valle del Giongo” e “Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza” sono ricadenti entro il perimetro del Parco dei Colli, che ne è l'Ente Gestore.

Il Sito della Valpredina è invece gestito dal WWF Onlus, e ai sensi del comma 2 art. 4 continuano a essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 8.”

3.4 PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE: CRITICITA' E POTENZIALITA'

Nel corso dell'iter che negli ultimi mesi ha portato alla definizione dei rapporti (convenzioni) con i vari soggetti coinvolti dalla riorganizzazione dell'ATE, sono state rilevate alcune criticità che di seguito si evidenziano.

E' stata rilevata una forte eterogeneità tra le diverse realtà coinvolte, in particolare rispetto ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; alcuni Parchi Locali infatti sono maggiormente strutturati e coesi nella definizione delle azioni sul proprio territorio.

Si è rilevata una forte aspettativa nei confronti del ruolo del Parco nella gestione di specifiche tematiche: prioritariamente al Parco viene richiesto un ruolo di coordinamento dei servizi di educazione ambientale, oltre che la promozione degli aspetti legati alla fruizione e azioni di natura più gestionale ed operativa connesse ad interventi infrastrutturali di valorizzazione e salvaguardia ambientale, ma anche ad aspetti di vigilanza ambientale (da approfondire in ordine ai risvolti giuridicamente rilevanti) e di gestione del diffuso patrimonio boschivo collinare.

Un altro aspetto spesso evidenziato nel corso dei vari incontri e riunioni con gli Enti locali è la necessità, per le amministrazioni, di avere un interlocutore in grado di ricercare e veicolare bandi o altre forme di finanziamento, e di predisporre progetti utili alla partecipazione agli stessi.

Il Parco viene considerato come un modello efficiente di governance, in ragione della propria capacità di “ragionare” in un’ottica di “sistema” (sovracomunale), come evidenziato al capitolo 1 della presente relazione, e di proporre attraverso l’esperienza e il know how acquisito negli anni quelle Buone Pratiche in grado di accrescere la qualità ambientale dei nostri territori, spesso fortemente antropizzati.

Occorre tuttavia sottolineare che la proposizione di tale progetto di riorganizzazione non può prescindere da una valutazione di tipo “economico”, in ordine al nuovo ruolo che il Parco assumerà nei confronti dei soggetti (amministrazioni) coinvolti nell’attuazione degli obblighi previsti dalla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28.

In via del tutto preliminare si può ipotizzare che l’assunzione delle funzioni previste dall’applicazione della legge regionale relativamente ai 4 PLIS dell’ATE e al Monumento Naturale della Valle del Brunone determinerà un incremento delle spese di gestione ordinarie dell’Ente Parco in ordine alle seguenti voci:

- fabbisogno del personale: n. 1 figura amministrativa per la gestione delle pratiche amministrative connesse alle convenzioni (affidamento di beni, servizi e/o forniture; gestione amministrativa degli adempimenti: riunioni delle consulte, predisposizione rendiconti e bilanci dei singoli PLIS, rendicontazioni, ecc.); n. 1 figura tecnica per i procedimenti di affidamento (lavori, servizi, forniture), ecc..... Tali acquisizioni sono tuttavia vincolate dal rispetto dei parametri per il personale, ad oggi già raggiunti.
- Spese in conto corrente per la gestione (utenze, cancelleria, carburante, assicurazioni, assistenza pc, ecc.): risulta difficile poter valutare preliminarmente quale potrebbe essere l’effettiva incidenza percentuale in aumento rispetto a tali voci della spesa corrente; si ipotizza un 10% in aumento rispetto alle voci per la gestione dell’Ente Parco.

Si precisa che i membri della Comunità del Parco ribadiscono che la presente Proposta di Riorganizzazione non dovrà aumentare gli oneri a carico delle Amministrazioni componenti la Comunità stessa. L’incremento sopra indicato delle spese di gestione dovrà essere imputato a carico della regione⁷.

4 I PARAMETRI GESTIONALI

PREMESSA

La Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28 prevede all’art. 3 comma 5 che “*La Giunta regionale con propria deliberazione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge individui, anche sulla base delle proposte pervenute dagli enti gestori dei parchi, i parametri gestionali di cui al comma 2, quarto periodo, da perseguire e le relative modalità di monitoraggio da effettuare con il concorso degli enti gestori, anche per eventuali adeguamenti nel tempo.*”

⁷ Nota integrata dalla Comunità del Parco nella seduta del 26.09.2019

Con D.g.r. 28 dicembre 2019 - n. XI/1124 Regione Lombardia ha provveduto ad approvare (allegato 2) i sopra citati **parametri gestionali per la prestazione ambientale**, introdotti per accompagnare il percorso di riorganizzazione del sistema dei parchi regionali, al fine di favorire un processo di gestione omogenea delle attività svolte dagli enti gestori di parchi, riserve e monumenti naturali.

La sopra citata regionale all'art. 3 comma 6 prevede che: *“Gli enti gestori dei parchi, entro il 30 settembre 2019, trasmettono alla Giunta regionale una proposta di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzato a favorire e promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, considerati i parametri gestionali di cui al comma 5, lettera a).”*

Al fine di completare il presente documento inerente il programma di razionalizzazione ed il progetto di riorganizzazione dell'ATE, si è provveduto pertanto a richiedere agli Enti coinvolti nella riorganizzazione i relativi dati riferiti alle aree tutelate di propria competenza (anno di riferimento 2018, laddove non diversamente specificato).

I dati relativi alle superfici e agli abitanti dell'ATE sono stati reperiti nelle banche dati disponibili sul web; i dati riferiti al Parco sono stati reperiti direttamente dagli uffici interni allo stesso; i dati relativi ai PLIS e Monumento Naturale sono stati richiesti ai singoli soggetti gestori (ad esempio il Parco Adda Nord ha fornito i dati relativi al PLIS Basso Corso del Fiume Brembo).

Si specifica tuttavia che alcuni valori relativi alle superfici territoriali andranno ricalibrati, a seguito:

- della chiusura del procedimento di aggregazione previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7356 del 13/11/2017 *“Definizione delle procedure per avviare il processo di aggregazione dei PLIS al parco regionale di riferimento in attuazione dell'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e dell'art.5 della l.r. 17 novembre 2016, n. 28”* e relativo ai PLIS Parco Agricolo Ecologico e PLIS Naturalserio;
- della definizione delle procedure di modifica del perimetro del PLIS Monte Canto e Bedesco, alla luce della normativa vigente.

	mq	ha
ATE		78.317,50
PARCO		4.682,00
PARCO NATURALE		983
PLIS		
monte canto	27.120.860,00	2.712,09
naturalserio	9.588.830,00	958,83
monte bastia	6.585.084,00	658,51
PAE	2.994.236,00	299,42
Brembo		994
TOTALE		5.622,85

SIC

canto alto	5.647.569,00	564,76
allegrezza	497.049,00	49,7
TOTALE	7.770.728,00	614,46

MN

Valle del Brunone	470.000,00	47
TOTALE	470.000,00	47

5 PARAMETRI DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
PARAMETRO 1.1

Aree di conservazione della biodiversità in gestione al parco
 RN/MN/SIC/ZPS/PLIS (superficie boscata + superfici corpi idrici fluviali + aree
 umide e torbiere + pascoli permanenti e prati-pascolo + brughiere) /
 superficie totale del parco/RN/MN/SIC/ZPS/PLIS

VALORE	5.841,80	/	10.351,85	0,564324251
--------	----------	---	-----------	-------------

Aree di conservazione della biodiversità in gestione al parco (ha)	
PARCO DEI COLLI	3.187,04
monte canto	1.609,80
naturalserio	122,56
monte bastia	418,67
PAE	14,92
Brembo	441,81
Valle del Brunone	47,00
TOTALE	5.841,80

superficie totale del parco/RN/MN/SIC/ZPS/PLIS (ha)	10.351,85
---	-----------

PARAMETRO 1.2

Valore economico degli interventi finalizzati alla costruzione della Rete ecologica regionale negli ultimi 3 anni / superficie totale del parco/RN/MN (€/ha)

VALORE	256.860,00	/	4.729,00	54,32 (€/ha)
--------	------------	---	----------	--------------

Valore economico degli interventi finalizzati alla costruzione della Rete ecologica (€)

	2016	2017	2018	
PARCO DEI COLLI	- €	- €	60.000,00 €	FARE ARCO VERDE
Monte canto	- €	- €	61.000,00 €	
naturalserio	- €	- €	- €	
monte bastia	- €	- €	- €	
PAE	- €	- €	120.000,00 €	progetto cerca bg+corridoio ecologico
Brembo	- €	15.860,00 €	- €	connessione ecologica Adda Brembo
Valle del Brunone	- €	- €	- €	
TOTALE		15.860,00 €	241.000,00 €	

superficie totale del parco/RN/MN (ha)	4.729,00
--	----------

PARAMETRO 1.3

Valore economico degli interventi finalizzati alla costruzione della Rete ecologica regionale negli ultimi 3 anni fuori dal territorio del parco / superficie totale ATE diminuita della superficie totale del parco/RN/MN
--

VALORE	0	/	73.588,50	0 (€/ha)
--------	---	---	-----------	----------

Valore economico degli interventi finalizzati alla costruzione della Rete ecologica regionale negli ultimi 3 anni fuori dal territorio del parco
--

	2016	2017	2018
PARCO DEI COLLI	- €	- €	- €
monte canto	- €	- €	- €
naturalserio	- €	- €	- €
monte bastia	- €	- €	- €
PAE	- €	- €	- €
Brembo	- €	- €	- €
Valle del Brunone	- €	- €	- €
TOTALE	- €	- €	- €

superficie totale ATE diminuita della superficie totale del parco/RN/MN (ha)	73.588,50
--	-----------

PARAMETRO 1.4

Superficie del territorio del parco naturale/RN / superficie totale del parco/RN/MN e SIC/ZPS in gestione al parco

VALORE	1030 /	10.351,85	0,10
--------	--------	-----------	------

Superficie del territorio del parco naturale/RN (ha)

PARCO DEI COLLI	983
monte canto	0
naturalserio	0
monte bastia	0
PAE	0
Brembo	0
Valle del Brunone	47
TOTALE	1030

superficie totale del parco/RN/MN/SIC/ZPS/PLIS (ha)	10.351,85
---	-----------

PARAMETRO 1.5

Superficie del territorio compreso nei siti di Rete Natura 2000 in gestione al parco / superficie totale del parco/RN/MN/SIC/ZPS/PLIS

VALORE	614,46 /	10.351,85	0,06
--------	----------	-----------	------

Superficie del territorio compreso nei siti di Rete Natura 2000 in gestione (ha)

ZSC ASTINO	564,76
ZSC CANTO ALTO	49,70
TOTALE	614,46

Superficie totale del parco/RN/MN/SIC/ZPS/PLIS (ha)	10.351,85
---	-----------

PARAMETRO 1.6

Numero di specie animali e vegetali incluse nell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CEE e nell'Allegato II alla Direttiva 92/43/CEE elencate nei formulari standard dei siti di Rete Natura 2000 dell'ATE / superficie totale dell'ATE (n. specie/ha)
--

VALORE	69 /	78.317,50	0,000881029
--------	------	-----------	-------------

Numero di specie animali e vegetali incluse siti di Rete Natura 2000 dell'ATE	
ZSC ASTINO	53
ZSC CANTO ALTO	16
TOTALE	69

Superficie totale ATE (ha)	78.317,50
----------------------------	-----------

6 PARAMETRI DI FRUIZIONE ED ATTIVITÀ

PARAMETRO 2.1

Numero di studenti coinvolti direttamente o indirettamente in progetti di educazione ambientale (non per manifestazioni e/o concorsi) realizzati nel territorio dell'ATE e organizzati dall'ente parco/ numero di abitanti dell'ATE

VALORE	2800 /	628.009,00	0,004458535
--------	--------	------------	-------------

Numero di studenti coinvolti direttamente o indirettamente in progetti di educazione ambientale

dati 2018 da alternanza	2780 20
TOTALE	2800

numero di abitanti dell'ATE	628.009,00
--------------------------------	------------

PARAMETRO 2.2

Numero dei partecipanti ad eventi specificamente dedicati alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale realizzati nel territorio dell'ATE e organizzati dall'ente parco / numero di abitanti dell'ATE

VALORE	1449 /	628.009,00	0,002307292
--------	--------	------------	-------------

Numero dei partecipanti ad eventi specificamente dedicati alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale realizzati nel territorio dell'ATE e organizzati dall'ente parco

dati 2018 rend.	1449
TOTALE	1449

numero di abitanti dell'ATE	628.009,00
-----------------------------	------------

PARAMETRO 2.3

Importo spese per "acquisti verdi" / spesa complessiva di gestione

VALORE	0 /	1.351.880,72 €	0
--------	-----	----------------	---

Importo spese per "acquisti verdi"

PARCO DEI COLLI	- €
monte canto	- €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	- €
Brembo	- €
Valle del Brunone	- €
TOTALE	- €

spesa complessiva di gestione	1.351.880,72 €
-------------------------------	----------------

PARAMETRO 2.4

Ore di servizio di vigilanza ambientale effettuati / superficie totale del parco/RN/MN e SIC/ZPS/PLIS in gestione al parco (ore/ha)

VALORE	12426 /	10.351,85	1,200365152
--------	---------	-----------	-------------

Ore di servizio di vigilanza ambientale effettuati

parco dei colli	9535
PLIS Brenbo (GEV)	2888
Valle del Brunone	3
TOTALE	12426

Superficie totale parco/RN/MN e SIC/ZPS/PLIS in gestione al parco (ha)	10.351,85
--	-----------

PARAMETRO 2.5

Numero di autorizzazioni paesaggistiche, di trasformazione del bosco e d'uso del suolo, di taglio colturale, VINCA e FER e pareri VIA, VAS e quelli previsti dall'art. 21 della l.r. 86/83 / superficie totale del parco/RN/MN e SIC/ZPS/PLIS in gestione al parco

VALORE	296 /	10.351,85	0,028593923
--------	-------	-----------	-------------

Numero di autorizzazioni paesaggistiche, di trasformazione del bosco, ecc.

Parco	294
monte canto	-
naturalserio	-
monte bastia	2
PAE	-
Brunone	-
Brembo	-
TOTALE	296

Superficie totale parco/RN/MN e SIC/ZPS/PLIS in gestione al parco (ha)	10.351,85
--	-----------

PARAMETRO 2.6

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 12 gennaio 2021

Capacità di condivisione dei servizi: numero di convenzioni, extra l.r. 28/2016, per condivisione servizi / enti pubblici ed enti gestori di aree protette presenti nell'ATE
--

VALORE	0 /	53,00	0
--------	-----	-------	---

enti pubblici ed enti gestori di aree protette presenti nell'ATE		
PARCO DEI COLLI		11
monte canto		10 *
naturalserio		5
monte bastia		2
PAE		2
Brembo		7
Valle del Brunone		16
TOTALE		53

numero di convenzioni, extra l.r. 28/2016	
PARCO DEI COLLI	0
monte canto	0
naturalserio	0
monte bastia	0
PAE	0
Brembo	0
Valle del Brunone	0
TOTALE	0

PARAMETRO 2.7

Capacità di condivisione dei servizi: numero di convenzioni o accordi con imprese, enti, associazioni per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali, agricole, ambientale e di promozione turistica / enti pubblici ed enti gestori di aree protette presenti nell'ATE

VALORE	16 / 53	0,339622642
--------	---------	-------------

enti pubblici ed enti gestori di aree protette presenti nell'ATE		
PARCO DEI COLLI		11
monte canto		10 *
naturalserio		5
monte bastia		2
PAE		2
Brembo		7
Valle del Brunone		16
TOTALE		53

numero di convenzioni o accordi con imprese, enti, associazioni per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali, agricole, ambientale e di promozione turistica

PARCO DEI COLLI		15
monte canto		0
naturalserio		0
monte bastia		0
PAE		0
Brembo		2
Valle del Brunone		1
TOTALE		18

7 PARAMETRI FINANZIARI

PARAMETRO 3.1

Spesa complessiva di gestione annuale* / superficie totale del parco/RN/MN e SIC/ZPS/PLIS in gestione al parco

VALORE	1.351.880,72 €	/	10.351,85	130,5931519
--------	----------------	---	-----------	-------------

Spesa complessiva di gestione annuale	
PARCO DEI COLLI	1.303.433,34 €
monte canto	- €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	- €
Brembo	*16.866,30 €
Valle del Brunone	*31.581,08 €
TOTALE	1.351.880,72 €

Superficie totale parco/RN/MN e SIC/ZPS/PLIS in gestione al parco (ha)	10.351,85
--	-----------

*da integrare con spese in ccapitale per anno 2018

PARAMETRO 3.2

Spesa di investimento su tre anni / superficie totale del parco/RN/MN e SIC/ZPS/PLIS in gestione al parco

VALORE	1.383.177,15 €	/	10.351,85	122,0242903
--------	----------------	---	-----------	-------------

Spesa di investimento su tre anni				
	2016	2017	2018	TOTALE
	202.130,16			
PARCO DEI COLLI	€	528.077,89 €	330.564,10 €	1.060.772,15 €
monte canto	€	-	- € - €	
naturalserio	€	-	- € - €	
monte bastia	€	-	- € - €	
PAE	VEDI TOTALE	VEDI TOTALE	VEDI TOTALE	120.000,00€
Brembo	VEDI TOTALE	VEDI TOTALE	VEDI TOTALE	202.405,00 €
Valle del Brunone	€	-	- € - €	
TOTALE				1.383.177,15 €

Superficie totale parco/RN/MN e SIC/ZPS/PLIS in gestione al parco		10.351,85
---	--	-----------

PARAMETRO 3.3

Spesa annuale sostenuta per il personale dipendente dell'ente / spese complessive di gestione dell'ente

VALORE	376.595,37 / 1.351.880,72	0,278571448
--------	---------------------------	-------------

Spesa annuale sostenuta per il personale dipendente dell'ente

PARCO DEI COLLI	360.980,37 €
monte canto	- €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	- €
Brembo	12.600,00 €
Valle del Brunone	3.015,00 €
TOTALE	376.595,37 €

spesa complessiva di gestione	1.351.880,72 €
-------------------------------	----------------

PARAMETRO 3.4

Spesa annuale sostenuta per consulenze ed incarichi / spese complessive di gestione dell'ente

VALORE	112.416,25 € / 1.351.880,72	0,08315545
--------	-----------------------------	------------

Spesa annuale sostenuta per consulenze ed incarichi

PARCO DEI COLLI	67.511,13 €
monte canto	- €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	26.000,00 €
Brembo	- €
Valle del Brunone	18.905,12 €
TOTALE	112.416,25 €

spesa complessiva di gestione	1.351.880,72 €
-------------------------------	----------------

PARAMETRO 3.5

Spese di gestione sostenute per manutenzioni, utenze, affitti, altro / spesa complessiva di gestione dell'ente

VALORE	150.833,66 € / 1.351.880,72	0,111573202
--------	-----------------------------	-------------

Spese di gestione sostenute per manutenzioni, utenze, affitti, altro

PARCO DEI COLLI	136.886,40 €
monte canto	- €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	- €
Brembo	4.286,30 €
Valle del Brunone	9.660,96 €
TOTALE	150.833,66 €

spesa complessiva di gestione	1.351.880,72€
-------------------------------	---------------

PARAMETRO 3.6

Entrate provenienti dagli enti aderenti / entrate totali dell'ente
--

VALORE	728.059,08 €	/	1.486.420,92	0,489806804
--------	--------------	---	--------------	-------------

entrate totali dell'ente	
PARCO DEI COLLI	1.293.238,85 €
monte canto	7.500,00 €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	- €
Brembo	154.100,99 €
Valle del Brunone	31.581,08 €
TOTALE	1.486.420,92 €

entrate provenienti dagli enti aderenti	
PARCO DEI COLLI	649.153,00 €
monte canto	7.500,00 €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	- €
Brembo	45.300,00 €
Valle del Brunone	26.106,08 €
TOTALE	728.059,08 €

PARAMETRO 3.7

Entrate provenienti da altri enti / entrate totali dell'ente

VALORE	187.915,14 €	/	1.324.819,93	0,141842024
--------	--------------	---	--------------	-------------

entrate totali dell'ente	
PARCO DEI COLLI	1.293.238,85 €
monte canto	- €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	- €
Brembo	154.100,99 €
Valle del Brunone	31.581,08 €
TOTALE	1.324.819,93 €

Entrate provenienti da altri enti	
PARCO DEI COLLI	24.915,14 €
monte canto	61.000,00 €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	- €
Brembo	102.000,00 €
Valle del Brunone	- €
TOTALE	187.915,14 €

PARAMETRO 3.8

Entrate provenienti da Regione Lombardia / entrate totali dell'Ente

VALORE	295.320,29 €	/	1.478.920,92	0,199686329
--------	--------------	---	--------------	-------------

entrate totali dell'ente	
PARCO DEI COLLI	1.293.238,85 €
monte canto	- €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	- €
Brembo	154.100,99 €
Valle del Brunone	31.581,08 €
TOTALE	1.478.920,92 €

entrate provenienti da regione Lombardia	
PARCO DEI COLLI	283.044,30 €
monte canto	- €
naturalserio	- €
monte bastia	- €
PAE	- €
Brembo	6.800,99 €
Valle del Brunone	5.475,00 €
TOTALE	295.320,29 €

Parco dei Colli di Bergamo - Prot. n. 0002541 del 22-09-2020 partenza - Cat. 1 Cl.2 fs.2



Proposta di programma di razionalizzazione dei servizi e di progetto di riorganizzazione nell'ambito territoriale ecosistemico (ATE) di competenza del Parco dei Colli di Bergamo ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016 n°28

COMPLEMENTO INTEGRATIVO

Settembre 2020

E' pervenuta da regione Lombardia un'ulteriore richiesta di integrazione al programma di razionalizzazione del Parco dei Colli finalizzata ad evidenziare gli aspetti economici correlati al progetto (pg 2201 del 10.08.2020).

In particolare viene richiesto di dare *“evidenza del costo dei servizi e delle risorse finanziarie e di personale che tutti gli enti coinvolti stanno utilizzando attualmente per la gestione del Monumento Naturale e dei PLIS e di come tali risorse, verranno utilizzate dal Parco dei Colli di Bergamo per la gestione dei servizi dell'ATE.*

Oltre alle risorse afferenti ai bilanci dei singoli enti andranno considerate anche quelle rese disponibili da Regione Lombardia come contributo per le spese di funzionamento e come contributo diretto per l'attuazione della l.r. 28/2016 e nel caso ci fossero, vanno indicate anche le risorse di altri enti come province o comunità montane.”

Rispetto all'Ambito territoriale ecosistemico dei Colli di Bergamo, e ai soggetti di tutela che non hanno richiesto ed ottenuto l'autonomia, è opportuno fare distinzione tra il Monumento Naturale Valle del Brunone, di cui è prevista integrazione, e i PLIS convenzionati (n. 4 PLIS).

Le indicazioni di seguito esposte sono desunte dalle convenzioni approvate e sottoscritte.

MONUMENTO NATURALE VALLE DEL BRUNONE

Il monumento Naturale si estende per ca. 47 ettari in un comune della comunità Montna della Valle Imagna.

I dati in possesso del Parco indicano la seguente tabella di entrate:

ENTRATE	
Contributo regionale spese di funzionamento	€ 5.475,00
Contributo comunità montana	(Parametro dichiarato per l'anno 2019) € 6.039,63
TOTALE (ARROT.)	€ 11.500,00

Le spese correnti necessarie al funzionamento del monumento sono riassunte nel seguente .:

USCITE	
Personale dedicato direttamente (100 ore all'anno per ca- 30 €/ora) (l'importo è riferito al dato contenuto in convenzione)	3.000,00 €
Spese generali (utenze, affitti, canoni di attraversamento, ecc..) (l'importo è riferito al dato contenuto in convenzione)	750

Manutenzione ordinaria(l'importo è riferito al dato contenuto in convenzione)	2.500,00
---	----------

Si ipotizza di aggiungere una voce di spesa specifica per attività di educazione ambientale per un importo di

Educazione ambientale/attività didattica	€ 1.000,00
--	------------

Nelle spese dichiarate per il MN risulta anche una voce Mutuo, che però è legata ad un vecchio intervento (già eseguito) sui sentieri; tale rata del mutuo risulta pari ad € 5.300,00 ca..

Tale mutuo dovrebbe restare accollato alla comunità montana, in quanto non riguarda l'acquisto un immobile che passerà in proprietà.

Dato atto che il Parco dei Colli integrerà a processo ultimato il Monumento Naturale della Valle del Brunone, andando altresì ad aggiornare il proprio statuto con l'introduzione del nuovo ente (comune) in Comunità del Parco, le entrate per la quota necessaria al pareggio economico delle spese di gestione saranno coperte dal nuovo soggetto.

Entrate	€ 5.475,00 da regione Lombardia
Uscite (ipotesi)	7.200,00 €

Differenza: € 1.725,00

Tale somma si prevede venga coperta dal nuovo ente che parteciperà alla Comunità del Parco, nel rispetto della rideterminazione delle quote di partecipazione.

PLIS

Relativamente ai plis convenzionati il dato disponibile è contenuto nelle convenzioni sottoscritte dai singoli comuni.

Anche in questo caso va fatta una distinzione tra i plis del Monte Bastia e del Roccolo, del Monte Canto e Bedesco, Naturalserio e Trevasco, Agricolo Ecologico (solo Stezzano) e il PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo.

QUOTE IN CORRENTE DAI PLIS (IN CONVENZIONE)

Monte Bastia e del Roccolo, del Monte Canto e Bedesco, Naturalserio e Trevasco, Agricolo Ecologico (Stezzano)	Basso Corso del Fiume Brembo
6.500,00	50.000,00

SPESE RELATIVE AI SERVIZI OFFERTI (CONVENZIONI)

Monte Bastia e del Roccolo, del Monte Canto e Bedesco, Naturalserio e Trevasco, Agricolo Ecologico	Basso Corso del Fiume Brembo
6.500,00 educazione ambientale – promozione – comunicazione – consulenza tecnica - costi di gestione (utenza, benzina, ecc....)	30.000,00 manutenzioni ordinarie del territorio e rete sentieristica – educazione ambientale 12.600,00 costo di personale compreso responsabile gev 7.400 costi utenze, affitti, pulizie e rete sentieristica

Ai servizi offerti in termini di risorse (costi diretti) si devono aggiungere i costi indiretti del personale impegnato nel progetto di riorganizzazione, che ad esclusione parzialmente del PLIS Brembo, ricadono sul personale dipendente del parco impegnato nelle attività di coordinamento e contatto con tutte le amministrazioni coinvolte, nonché di consulenza.

Il costo personale legato al progetto di riorganizzazione non diversamente attribuibile (importo della convenzione con il Brembo) è a carico dei costi di gestione inseriti in convenzione; pertanto i servizi in termini “quantitativi” saranno costituiti dall’importo di € 6.500,00 decurtato dei costi imputati per il personale e dei costi per utenze, benzina, ecc..

Il contributo di regione Lombardia, assegnato per 4 annualità a partire dall’anno 2019, consente invece di coprire le spese per le seguenti funzioni, e sarà rendicontato nell’ambito delle spese di funzionamento dell’Ente come indicato dalla DGR 2026 del 1/07/2019:

costo personale impegnato per l’avvio del sistema ATE
Attività di Comunicazione e diffusione informazioni ambientali (flyer, convegni, layout bacheche, ecc.)
Aggiornamento del sito web
Aggiornamento della cartografia del Parco (a seguito della integrazione del MN/PLIS)
Progetti per l’avvio del sistema di gestione e per la valorizzazione dell’ATE, attraverso la realizzazione di rete di connessioni ecologiche ed infrastrutture verdi tra gli istituti di tutela dell’Ambito Territoriale Ecosistemico.

**D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4181
FNA 2019 - Esercizio 2020 - Modifiche alle d.g.r.n. XI/2720/2019
e n. XI/2862/2020 in esecuzione della pronuncia del 23
novembre 2020 del tribunale ordinario di Milano sezione
lavoro (ricorso n. 6709/2020 r.g.l.)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

Viste:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario», e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - l'art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
 - l'art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e socio-sanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
 - la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
 - la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

Richiamate:

- la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS) che nell'ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
- la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 «Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo» che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall'accidente per le funzioni vitali e primarie;

Richiamate le seguenti delibere della Giunta Regionale:

- d.g.r. XI/2720 del 23 dicembre 2019 «Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma operativo regionale annualità 2019 - esercizio 2020», anche per quanto attiene il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento;
- d.g.r. XI/2862 del 18 febbraio 2020 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2019 (d.g.r.n. XI/2720/2019): Integrazioni e ulteriori specificazioni»;

Dato atto che:

- con ricorso inviato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale di Milano in data 3 agosto 2020, l'Associazione Ledha più altri hanno convenuto in giudizio Regione Lombardia per l'accertamento, tra l'altro, del carattere discriminatorio della summenzionata d.g.r. 2862/2020 nella parte in cui prevede, per l'accesso Fondo per le Non Autosufficienze - Misura B1, il requisito di due anni continuativi di residenza nella Regione;
- il Tribunale Ordinario di Milano - Sezione lavoro, previdenza e assistenza, con ordinanza del 23 novembre 2020, ha accolto il suddetto ricorso, riconoscendo il carattere discriminatorio del requisito di residenza biennale previsto dalla

delibera della Giunta regionale 18 febbraio 2020 n. XI/2862 per l'accesso alla misura B1;

Rilevato che, in attuazione dell'ordinanza, Regione Lombardia è tenuta a modificare la d.g.r. XI/2862/2020 prevedendo l'abolizione del suddetto requisito nonché a riaprire i termini per la presentazione delle domande, per un periodo di almeno tre mesi, consentendo la presentazione della domanda ai soggetti che, in relazione al periodo di residenza originariamente fissato abbiano acquisito il diritto in base alle modifiche richieste dal giudice;

Stabilito pertanto, di disporre, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano - Sezione lavoro, previdenza e assistenza, del 23 novembre 2020, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alla misura B1 - FNA 2019 esercizio 2020 per un periodo di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, prevedendo l'introduzione del requisito della sola residenza ai fini dell'accesso alla misura in luogo del requisito della residenza biennale originariamente previsto dalla d.g.r. XI/2720/2019 e confermato dalla d.g.r. XI/2862/2020 e facendo contestualmente salvi tutti gli altri criteri originariamente previsti;

Stabilito di prevedere che alla copertura degli oneri derivanti dalla riapertura dei termini per la presentazione delle domande si provvede mediante le risorse ancora disponibili nei bilanci di ATS sullo stanziamento di cui alla d.g.r. XI/2862/2020 già ripartito ed erogato a valere sul capitolo 12.02.104.14206 esercizio 2020 e sino ad esaurimento delle risorse;

Stabilito di dare mandato alle ATS e alle ASST per la valutazione delle eventuali domande che perverranno a valere sulle risorse del FNA 2019 esercizio 2020 in applicazione della presente deliberazione e pertanto, con esclusivo riferimento alle persone che, nell'ambito della gestione del FNA 2019 esercizio 2020, non avevano maturato il requisito della residenza biennale originariamente previsto dalle delibere di riferimento;

Stabilito di dare altresì mandato alle ATS e alle ASST per la pubblicazione sui rispettivi siti del presente provvedimento;

Ritenuto necessario monitorare e valutare costantemente gli esiti derivanti dall'attuazione del presente provvedimento in relazione alle dinamiche di accesso al servizio ed in termini di sostenibilità della misura, attraverso un lavoro sistematico da parte della competente Direzione Generale orientato a valutare l'incremento degli accessi e la conseguente sostenibilità, al fine anche di poter assumere tempestivamente i necessari provvedimenti di adeguamento in relazione all'equilibrio del sistema;

Stabilito di prevedere che le prese in carico effettuate in attuazione del presente provvedimento sono rendicontate da ATS nell'ambito del flusso informativo ordinario 2021 specificando nel contesto del tracciato il riferimento al presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

Stabilito infine di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano - Sezione lavoro, previdenza e assistenza, del 23 novembre 2020, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alla misura B1 - FNA 2019 esercizio 2020 per un periodo di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, prevedendo l'introduzione del requisito della sola residenza ai fini dell'accesso alla misura in luogo del requisito della residenza biennale originariamente previsto dalla d.g.r. XI/2720/2019 e confermato dalla d.g.r. XI/2862/2020 e facendo contestualmente salvi tutti gli altri criteri originariamente previsti;

2. di prevedere che alla copertura degli oneri derivanti dalla riapertura dei termini per la presentazione delle domande si provvede mediante le risorse ancora disponibili nei bilanci di

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 12 gennaio 2021

ATS sullo stanziamento di cui alla d.g.r. XI/2862/2020 già ripartito ed erogato a valere sul capitolo 12.02.104.14206 esercizio 2020 e sino ad esaurimento delle risorse;

3. di dare mandato alle ATS e alle ASST per la valutazione delle eventuali domande che perverranno a valere sulle risorse del FNA 2019 esercizio 2020 in applicazione della presente deliberazione e pertanto, con esclusivo riferimento alle persone che, nell'ambito della gestione del FNA 2019 esercizio 2020, non avevano maturato il requisito della residenza biennale originariamente previsto dalle delibere di riferimento;

4. di dare altresì mandato alle ATS e alle ASST per la pubblicazione sui rispettivi siti del presente provvedimento;

5. di monitorare e valutare costantemente gli esiti derivanti dall'attuazione del presente provvedimento in relazione alle dinamiche di accesso al servizio ed in termini di sostenibilità della misura, attraverso un lavoro sistematico da parte della competente Direzione Generale orientata a valutare l'incremento degli accessi e la conseguente sostenibilità, al fine anche di poter assumere tempestivamente i necessari provvedimenti di adeguamento in relazione all'equilibrio del sistema»;

6. di prevedere che le prese in carico effettuate in attuazione del presente provvedimento sono rendicontate da ATS nell'ambito del flusso informativo ordinario 2021 specificando nel contesto del tracciato il riferimento al presente provvedimento;

7. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4184
Ulteriori determinazioni in merito all'esenzione D97 di cui
alla d.g.r. n. XI/3326/2020, come aggiornata dalle dgr n.
XI/3530/2020 e n. XI/3554/2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con cui sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al d.p.c.m. del 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;
- il decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125 «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.» che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine stabilito al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge del 9 novembre 2020, n. 149 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamati tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio epidemico;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. XI/3132 del 12 maggio 2020, avente ad oggetto «Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2»;
- la nota Prof. G1.2020.0020887 del 21 maggio 2020, inviata dal Direttore Generale della D.G. Welfare al Ministero della Salute e al MEF, con la quale si chiede l'introduzione di una nuova specifica esenzione a livello nazionale per i pazienti che sono stati affetti da COVID-19, che ricomprenda le indagini necessarie a monitorare nel tempo le sequele della malattia;
- a d.g.r. n. XI/3326 del 30 giugno 2020 «Disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Esenzione P01 e nuova esenzione regionale D97», ed, in particolare, i seguenti punti del deliberato:
 4. di disporre, al fine di supportare i pazienti colpiti dalla patologia Covid-19 ed in considerazione delle difficoltà determinate da tale pandemia, che sul territorio regionale, nelle more dell'introduzione di un'eventuale specifica esenzione a livello nazionale, le indagini utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia Covid 19, riportate nell'allegato 1, parte integrante al presente provvedimento, siano erogate in esenzione (esenzione regionale temporanea D97);
 5. di precisare che:
 - l'esenzione regionale temporanea D97 ha una durata che decorre dal 6 luglio sino al 7 settembre 2020, ovvero fino alla data di introduzione dell'esenzione nazionale;
 - il diritto all'esenzione viene riconosciuto se la data della prescrizione da parte del medico rientra in tale intervallo di tempo»;
- la d.g.r. n. XI/3530 del 05 agosto 2020 «Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della ricerca anticorpi anti SARS-COV-2 e test molecolare virus SARS-COVID2 (di cui alla d.g.r. XI/3132 del 12 maggio 2020) e aggiornamenti sulle indicazioni relative all'esenzione D97 (di cui alla d.g.r. XI/3326 del 30 giugno 2020)», che aggiorna le previsioni della citata delibera;
- la d.g.r. n. XI/3544 del 7 settembre 2020 «Ulteriori determinazioni in merito all'esenzione D97 di cui alla d.g.r. n. XI/3326&2020 come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/3530/2020», che amplia il periodo di validità della esenzione D97 fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino alla data di introduzione dell'esenzione nazionale, se antecedente;
- la d.g.r. n. XI/3747 del 30 ottobre 2020 «Approvazione della proposta di progetto di legge «Bilancio di Previsione 2021-2023» e del relativo documento tecnico di accompagnamento (di concerto con l'assessore Caparini)» nella quale si è prevista la copertura delle mancate entrate derivante dall'esenzione D97 per 4,4 mln di euro, fino a fine esercizio 2021;

Preso atto che ad oggi non risulta introdotta a livello nazionale una specifica esenzione volta a esentare dalla spesa sanitaria le indagini utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia COVID 19;

Ritenuto pertanto, anche in esito al primo monitoraggio dell'utilizzo di tale esenzione, al fine di supportare i pazienti colpiti dalla patologia COVID-19 ed in considerazione del prolungarsi dell'evento pandemico, di confermare l'esenzione regionale D97, nelle more dell'introduzione di un'eventuale specifica esenzione a livello nazionale;

Ritenuto pertanto di prevedere che sul territorio regionale le indagini utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia COVID 19, riportate nell'allegato 1 alla d.g.r. n. XI/3326/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/3530/2020, siano erogate in esenzione (esenzione regionale temporanea D97) sino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla data di introduzione dell'esenzione nazionale, se antecedente;

Ritenuto di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia;

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 12 gennaio 2021

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere che sul territorio regionale le indagini utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia COVID 19, riportate nell'allegato 1 alla d.g.r. n. XI/3326/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/3530/2020, siano erogate in esenzione (esenzione regionale temporanea D97) sino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla data di introduzione dell'esenzione nazionale, se antecedente;

2. di precisare che l'onere finanziario del presente provvedimento è stimato in euro 4,4 milioni, in relazione alla mancata entrata per esenzione dalla compartecipazione alla spesa e trova copertura sul capitolo 15061 «ESENZIONE REGIONALE TICKET PER PAZIENTI COVID EX D.G.R. 3326/2020» del bilancio di previsione 2021-2023;

3. di precisare che per quanto non esplicitamente previsto nel presente atto, si conferma il dettato dei precedenti atti in materia;

4. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 5 gennaio 2021 - n. 17

Estensione del periodo di divieto di pesca del Coregone lavarello nel lago di Garda

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Visto il regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 per la tutela della fauna ittica e la disciplina dell'attività di pesca nel lago di Garda, e in particolare:

- l'art. 4 comma 1, che fissa per la specie Coregone lavarello il periodo di divieto di pesca dal 15 novembre al 15 gennaio;
- l'art. 7 comma 2, che prevede la possibilità di variare i periodi di divieto di pesca delle diverse specie per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri inter e intraspecifici;
- l'articolo 8, che individua la tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva, con particolare riferimento al bilancino e all'amettiera per coregone;

Dato atto che con decreto n. 15428 del 9 dicembre 2020 è stata autorizzata la cattura del coregone lavarello nel lago di Garda per la riproduzione artificiale durante la stagione invernale 2020/2021 in deroga al periodo di divieto di cattura della specie di cui all'art. 140 comma 3 della l.r. 31/2008;

Rilevato che a causa delle particolari condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il periodo autunnale ed invernale, la deposizione delle uova di Coregone nelle acque del lago di Garda è avvenuta in ritardo, non raggiungendo ancora il picco e quindi rendendo inefficaci le catture in alcune giornate di pesca fissate con il sopra indicato decreto;

Considerato che nelle passate stagioni, in presenza di analoghe condizioni climatiche, si è reso necessario prolungare le catture in deroga e contemporaneamente vietare l'esercizio della pesca al Coregone lavarello nello stesso periodo;

Visto che Regione Veneto sta adottando analogo provvedimento di estensione del periodo di divieto di pesca del coregone;

Ritenuto di uniformare l'applicazione del divieto sulle due sponde del lago estendendolo sino alle ore 12 del 22 gennaio 2021 al fine di garantire idonea protezione alla specie e, nel contempo, assicurare l'approvvigionamento delle uova all'impianto ittiogenico di Desenzano del Garda (BS);

Precisato che il divieto è da intendersi per tutte le tecniche di cattura previste dal Regolamento regionale n. 5/2013 per la pesca nel lago di Garda, sia relativamente alla pesca professionale che a quella dilettantistica, ad esclusione delle attività necessarie per il conferimento delle uova fecondate di coregone lavarello al centro ittiogenico di Desenzano del Garda;

Ritenuto altresì necessario fissare ulteriori giornate di pesca da concordare con la Polizia provinciale di Brescia fino al raggiungimento dei quantitativi necessari per l'incubatoio o per cessata maturità dei riproduttori;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte ed è comunque adottato prima della scadenza del divieto che viene prorogato con il presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare: la d.g.r. n. 993 dell'11 dicembre 2018 «X Provvedimento organizzativo 2018», con la quale è stato affidato a Claretto Franco l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Brescia; la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 «VIII provvedimento organizzativo 2019» di proroga dello stesso e da ultimo la d.g.r. n. 3260 del 16 giugno 2020 «VIII Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito a Claretto Franco l'incarico ad interim per la medesima Struttura;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DECRETA

1. di estendere, per le motivazioni esplicitate in premessa, sino alle ore 12:00 del 22 gennaio 2021 il periodo di divieto di pesca del Coregone lavarello nel lago di Garda nella parte di competenza di Regione Lombardia;

2. di vietare, sino alle ore 12:00 del 22 gennaio 2021, la cattura e la detenzione del Coregone lavarello nel lago di Garda, sia da parte dei pescatori dilettanti sia professionisti, fatte salve le sole attività finalizzate alla raccolta di uova per il conferimento al centro ittiogenico di Desenzano del Garda (BS) di cui al punto 3 successivo;

3. di autorizzare i pescatori professionisti già ammessi con decreto n. 15428 del 9 dicembre 2020 - e con le modalità di pesca ivi contenute - alla pesca in deroga del Coregone lavarello esclusivamente nelle date che verranno concordate con la Polizia provinciale di Brescia e che verranno loro comunicate, salvo chiusura anticipata per saturazione dell'impianto o per cessata maturità dei riproduttori;

4. di vietare l'utilizzo del bilancino e dell'amettiera per coregone sino alle ore 12:00 del 22 gennaio 2021;

5. di stabilire che l'utilizzo della rete tipo antanello, ai fini della pesca alle altre specie, è consentita fino alle ore 12:00 del 22 gennaio 2021 purché al di fuori delle zone di frega del Coregone e non in vicinanza delle rive;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Corpo di Polizia provinciale di Brescia, ai Carabinieri Forestali di Brescia, alla Regione Veneto, ai rappresentanti dei pescatori di professione, alle Associazioni di pesca riconosciute;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL di Regione Lombardia.

Il dirigente
Franco Claretto

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 12 gennaio 2021

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 7 gennaio 2021 - n. 33

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Scolari s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1123496 - CUP E17I19000230006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, e successivi decreti di aggiornamento, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»
- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 05 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure della Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda Spa e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 11719 del 5 agosto 2019 con il quale è stata concessa all'impresa SCOLARI S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
812.400,00	€ 690.540,00	€ 483.378,00	€ 155.371,50	Regolamento di erogazione ex art. 17	€ 93.345,00	121.860,00	€ 0,00

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 20 settembre 2019;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su SiAge la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- Rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche

del finanziamento a titolo di anticipo di € 345.270,00 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 20 settembre 2019;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1041514
- Codice variazione concessione COVAR: 398770

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 15 del Decreto medesimo inseriti nella procedura informativa SiAge;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o.n. 18167 del 5 dicembre 2018;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa SCOLARI S.R.L. (c.f. 03314840178 e coben 784591) secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;
3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 11719 del 5 agosto 2019 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Rosa Castriotta

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 12 gennaio 2021

ALLEGATO 1 - SCOLARI S.R.L. - PROG ID 1123496 - RIDETERMINA				
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONE
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 812.400,00	€ 749.500,00	€ 749.500,00	totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 0,00	€ 21.760,74	€ 21.760,74	
totale importi	€ 812.400,00	€ 771.260,74	€ 771.260,74	

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 655.571,63		
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 147.503,62		
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA			
CONTRIBUTO	€ 115.689,11		
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 31.656,00		